



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME  
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

**GRANDE CAMERA**

**GIUDIZIO RICCARDI PIZZATI c. ITALIA**

**(Ricorso n. 62361/00)**

GIUDIZIO

STRASBURGO

29 marzo 2006

Questo giudizio è definitivo ma può essere soggetto a revisione editoriale.

**Traduzione non ufficiale, in quanto la lingua ufficiale è quella  
francese e quella inglese**

Nel caso Riccardi Pizzati c. Italia,

La Corte Europea dei diritti dell'uomo, riunita in Grande Camera composta da:

Sig. L. WILDHABER, Presidente,

il signor C.L. ROZAKI,

Signor J.-P. COSTA,

Sir Nicolas BRATZA,

Il signor B.M. ZUPANČIČ,

Signor L. CAFLISCH,

Signor C. BÎRSAN,

Signor K. JUNGWIERT,

Sig. M. PELLONPÄÄ,

Sig.ra M. TSATSA-NIKOLOVSKA,

Signor R. MARUSTE,

Sig. S. PAVLOVSKI,

Signor L. GARLICI,

Signora A. GYULUMYAN,

Signor E. MYJER,

il signor S.E. JEBENS, giudici,

Sig. L. FERRARI BRAVO, giudice ad hoc,

e il signor T.L. EARLY, Vice Cancelliere di Grande Camera,

Avendo deliberato in forma riservata il 1° luglio 2005 e il 18 gennaio 2006,

Emette la seguente sentenza, che è stata adottata in quest'ultima data:

## PROCEDURA

1. La causa trae origine da un ricorso (n. 62361/00) contro la Repubblica italiana presentato presso la Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo ("la Commissione") ai sensi dell'ex articolo 25 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") da una cittadina italiana, la Sig.ra Gina Riccardi Pizzati ("la ricorrente"), il 2 aprile 1998.

2. La ricorrente si è rappresentata nel procedimento dinanzi alla Camera ed è stata successivamente rappresentata dal Sig. S. de Nigris de Maria, dal Sig. T. Verrilli, dal Sig. C. Marcellino, dal Sig. A. Nardone e dal Sig. V. Collarile, dell'Ordine degli Avvocati di Benevento. Il governo italiano ("il governo") è stato rappresentato successivamente dai suoi agenti, il Sig. U. Leanza e il Sig. IM Braguglia, e dai loro co-agenti, il Sig. V. Esposito e il Sig. F. Crisafulli, e il loro vice co-agente, il Sig. N. Lettieri.

3. La richiedente addusse che c'era stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione a causa della lunghezza dei procedimenti civili di cui era stata parte. Successivamente, la ricorrente ha indicato di non lamentarsi del modo in cui la Corte d'Appello aveva calcolato i ritardi ma dell'irrisorio importo riconosciuto a titolo di risarcimento.

4. Il ricorso è stato trasmesso alla Corte il 1 novembre 1998, quando è entrato in vigore il Protocollo n. 11 alla Convenzione (articolo 5 § 2 del Protocollo n. 11).

5. Il ricorso è stato assegnato a una Sezione della Corte (articolo 52 § 1 del Regolamento della Corte). Il Sig. V. Zagrebelsky, giudice eletto per l'Italia, si è ritirato dalla seduta della Grande Camera (articolo 28). Di conseguenza, il Governo ha nominato il Sig. L. Ferrari Bravo come giudice ad hoc al suo posto (articolo 27 § 2 della Convenzione e articolo 29 § 1).

6. Il 22 gennaio 2004 il ricorso è stato dichiarato ricevibile da una Sezione della Prima Sezione, composta dal Sig. C.L. Rozakis, il Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello, il Sig. A. Kovler, la Sig.ra E. Steiner, il Sig. K. Hajiyev, giudici, il Sig. L. Ferrari Bravo, giudice ad hoc, nonché del Sig. S. Nielsen, cancelliere di sezione.

7. Il 10 novembre 2004 la stessa Camera ha pronunciato la sentenza in cui ha ritenuto all'unanimità che vi era stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

8. Il 27 gennaio 2005 il governo italiano ha chiesto, ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione e dell'articolo 73, il rinvio della causa alla Grande Camera. Il 30 marzo 2005 un collegio della Grande Camera ha accolto tale richiesta.

9. La composizione della Grande Camera è stata determinata in conformità con le disposizioni dell'articolo 27 §§ 2 e 3 della Convenzione e dell'articolo 24. Il Presidente della Corte ha deciso che, nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia, il caso dovesse essere assegnato alla stessa Grande Camera delle cause Musci c. Italia, Giuseppe Mostacciolo c. Italia (n. 1), Cocchiarella c. Italia, Apicella c. Italia, Ernestina Zullo c. Italia, Giuseppina e Orestina Procaccini c. Italia e Giuseppe Mostacciolo c. Italia (n. 2) (ricorso n. 64699/01, 64705/01, **64886/01**, 64890/01, 64897/01, 65075/01 e 65102/01) (artt. 24, 42 § 2 e 71). A tal fine il Presidente ha ordinato alle parti di formare una squadra di legali (cfr. paragrafo 2 sopra).

10. Sia il ricorrente che il Governo hanno depositato un memoriale. **Inoltre, sono pervenute osservazioni di terzi dai governi polacco, ceco e slovacco**, che era stato autorizzato dal Presidente a intervenire nella procedura scritta (articolo 36 § 2 della Convenzione e articolo 44 § 2). Il ricorrente ha risposto a tali osservazioni (articolo 44 § 5 del regolamento).

11. Il 29 giugno 2005 si è svolta un'udienza pubblica presso il Palazzo dei Diritti Umani, Strasburgo (articolo 59 § 3).

Sono comparsi davanti alla Corte:

(a) per il governo convenuto

Sig. N. LETTIERI, co-agente supplente;

(b) per il richiedente

Sig. S. DE NIGRIS DE MARIA, dell'Ordine degli Avvocati di Benevento,

Sig. T. VERRILLI, dell'Ordine degli Avvocati di Benevento,

Sig. C. MARCELLINO, dell'Ordine degli Avvocati di Benevento,

Sig. A. NARDONE, dell'Ordine degli Avvocati di Benevento,

Sig. V. COLLARILE, Avvocato Benevento, Avvocato.

La Corte ha ascoltato gli interventi del Sig. S. de Nigris de Maria, del Sig. T. Verrilli e del Sig. N. Lettieri, nonché le risposte del Sig. Lettieri ai quesiti dei giudici.

## I FATTI

### I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

12. Il ricorrente è nato nel 1924 e vive a Pianello Val Tidone (Piacenza).

#### A. Il procedimento principale

13. L'8 aprile 1974 la ricorrente ha citato in giudizio il Sig. P. presso il Tribunale di Piacenza chiedendo il risarcimento del danno subito a causa dei lavori eseguiti dal suo vicino di casa che avevano comportato, tra l'altro, lo scarico di acque reflue sulla sua proprietà .

14. La preparazione della causa è iniziata l'11 maggio 1974. Delle sessantasei udienze fissate tra l'11 novembre 1974 e il 15 giugno 1995, diciannove sono state rinviate su richiesta delle parti, tre su richiesta del ricorrente, due su richiesta del Sig. P., quattro d'ufficio e una per sciopero degli avvocati; dodici sono stati dedicati all'organizzazione delle perizie, dodici al deposito degli atti e all'audizione dei testimoni, dodici ai tentativi di conciliazione amichevole, ed uno è stato aggiornato per consentire alle parti di presentare le proprie osservazioni.

15. Nel frattempo l'avvocato del Sig. P. aveva depositato un certificato di morte presso l'anagrafe nei confronti del suo assistito. All'udienza del 29 febbraio 1996 il giudice ha dichiarato interrotto il procedimento. Il procedimento è stato ripreso il 25 settembre 1996 e il giudice ha fissato l'11 giugno 1998 come data per l'udienza delle memorie. In data imprecisata la causa è stata deferita al collegio dei giudici delle cause più antiche (sezioni stralcio). All'udienza del 18 novembre 1999 le parti hanno chiesto la fissazione delle difese orali e il giudice ha rinviato la causa all'8 giugno 2000. A tale data l'udienza non si è tenuta, ma è stata rinviata al 12 giugno 2000. A tale data la sentenza era riservato.

16. Con sentenza del 23 ottobre 2000, il cui testo è stato depositato in cancelleria lo stesso giorno, il Tribunale di Piacenza ha accolto parzialmente la domanda del ricorrente e ha ordinato all'erede del Sig. P. di spostare la fossa settica che non era stata installata alla distanza prescritta e per sostituire parte dei tubi sulla proprietà del richiedente. Le ha anche assegnato 15.000.000 di lire italiane (7.747 euro (EUR)).

#### B. Il procedimento "Pinto"

17. Il 17 ottobre 2001 il ricorrente ha presentato ricorso alla Corte d'Appello di Ancona ai sensi della legge n. 89 del 24 marzo 2001, cd "Legge Pinto", lamentando l'eccessiva durata dei sopra descritti procedimenti. Il ricorrente ha chiesto alla Corte di concludere che vi era stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e di condannare il governo italiano al risarcimento del danno morale subito. Il ricorrente chiedeva 200.000.000 di lire italiane (EUR 103.291,37) per danni non patrimoniali e una somma non quantificata per costi e spese.

18. In una decisione del 31 gennaio 2002, il cui testo è stato depositato presso la cancelleria il 13 febbraio 2002, la Corte d'appello ha ritenuto che il procedimento fosse stato eccessivamente lungo. Ha tenuto come segue:

*“Nel caso di specie, anche se il procedimento non è del tutto lineare dato l'oggetto del giudizio (aspra contesa tra vicini), che ha dato luogo a molti tentativi di conciliazione, audizioni di testimoni e perizia, la durata del procedimento - oltre 26 anni - non appare tuttavia proporzionato all'importanza oggettiva e alle conseguenze del procedimento giudiziario.*

*Quanto al comportamento delle parti, non si può tener conto dell'allungamento della durata del procedimento dovuto a legittime richieste o del tempo necessario per razionalizzare e garantire il normale svolgimento del procedimento, poiché il procedimento è irragionevolmente lungo qualora il ricorrente non possa essere accusato di aver cercato di prolungare il procedimento nel proprio interesse (richieste di rinvio delle udienze, eccezioni inutili, ecc.).*

*Quanto al comportamento dell'autorità giudiziaria, particolare considerazione va riservata, nel caso di specie, all'intera durata del procedimento per un grado di giurisdizione con numerosi rinvii che hanno contribuito a prolungare il procedimento oltre un termine ragionevole causando interruzioni lunghe e ingiustificate (ai sensi della Convenzione, che obbliga gli Stati membri ad organizzare il proprio sistema giudiziario in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 6 § 1).*

*Nel calcolo dell'indennizzo si terrà conto solo del periodo oltre il termine ragionevole (ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a), della Legge n. 89/2001): evidentemente non può essere avanzata alcuna denuncia per comportamenti da parte di persone coinvolte nel procedimento che sia conforme alla legge (come gli aggiornamenti necessari per il corretto svolgimento del procedimento).*

*Tuttavia, il ritardo dell'autorità giudiziaria nel pronunciarsi in via definitiva non è stato conforme alla legge: tale ritardo non è assolutamente giustificato, poiché deve essere dato effetto al diritto di agire in difesa dei propri interessi (art. 24 Cost.) con decisione resa entro un termine ragionevole al fine di assicurare che la giustizia sia fatta nel rispetto delle garanzie procedurali stabilite dal legislatore; pur avendo in merito alla “cronica” carenza di personale, al ritardo dei lavori e al tentativo di trovare un nuovo equilibrio dopo le ultime riforme giudiziarie e procedurali.*

*Quanto al calcolo dell'equa soddisfazione, il danno patrimoniale derivante direttamente dal ritardo nel pronunciarsi in via definitiva non può ritenersi costituito: il danno non può essere oggettivamente provato né dalla pretesa intenzione del ricorrente di vendere l'immobile né dalla costi e spese, che, a parte il fatto che non sono stati richiamati dal ricorrente, sono stati comunque trattati dalla decisione.*

*Relativamente al danno non patrimoniale, il criterio da applicare è quello indicato all'art. 1226 cc, ribadito dall'art. 2056, a cui s. 2, comma 3, della legge n. 89/2001 fa riferimento.*

*Il risarcimento è quantificato in 5.000 euro (comprensivo di interessi e deprezzamento monetario - senza entrare nei dettagli - v. Cass 2910/1995, a cui si aggiungeranno gli interessi maturati solo in relazione al tempo intercorso tra la decisione e il pagamento), acconti della particolarità della causa, dell'oggetto della controversia e del termine oltre il termine ragionevole, del numero dei gradi di giurisdizione e della particolare situazione soggettiva: a causa della durata del procedimento il ricorrente ha indubbiamente provato ansia e angoscia in quanto conseguenza dell'attesa della decisione finale e dell'incertezza sull'esito del procedimento”.*

La Corte d'Appello ha respinto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale in quanto la ricorrente non l'aveva provata, le ha assegnato EUR 5.000 a titolo equo a titolo di risarcimento del danno morale e EUR 860 per costi e spese. La decisione è stata notificata al ricorrente il 13 marzo 2002.

19. Il 21 maggio 2002 la ricorrente ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro tale decisione in quanto l'importo assegnatole dalla Corte d'appello era inadeguato.

20. Tuttavia, con sentenza 12 novembre 2002, il cui testo è stato depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2003, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto tardivo. Le autorità hanno pagato gli importi dovuti il 23 dicembre 2003.

21. In una lettera del 25 agosto 2003 la ricorrente ha informato la Corte dell'esito dei procedimenti interni e le ha chiesto di riprendere l'esame della sua richiesta.

## II. DIRITTO E PRATICA NAZIONALE PERTINENTE

### A. Legge n. 89 del 24 marzo 2001, noto come “Legge Pinto”

22. Lodo di equa soddisfazione in caso di violazione dell'obbligo di disporre il giudizio entro un termine ragionevole e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile

## CAPITOLO II

### Giusta soddisfazione

#### Sezione 2

#### Diritto alla giusta soddisfazione

*“1. Chiunque subisca un danno patrimoniale o non patrimoniale in conseguenza di una violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla Legge n. 848 del 4 agosto 1955, per inosservanza del requisito del «termine ragionevole» di cui all'articolo 6 § 1 della Convenzione, ha diritto all'equa soddisfazione.*

*2. Nell'accertare l'esistenza di una violazione, il giudice tiene conto della complessità della causa e, alla luce della stessa, del comportamento delle parti e del giudice che decide le questioni procedurali, nonché del comportamento di ogni autorità richiesta partecipare o contribuire alla risoluzione del caso.*

*3. Il giudice determina l'ammontare del danno ai sensi dell'articolo 2056 del codice civile e applica le seguenti regole:*

*(a) può essere preso in considerazione solo il danno imputabile al periodo oltre il termine ragionevole di cui al comma 1;*

*(b) il risarcimento del danno morale, oltre al pagamento di una somma di denaro, si effettua mediante adeguata pubblicità dell'accertamento della violazione”.*

#### Sezione 3

#### Procedura

*“1. L'istanza per l'equa soddisfazione è proposta alla corte d'appello davanti al giudice competente, ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, a giudicare le cause riguardanti membri della magistratura nel distretto in cui è contestata la violazione si sono verificati è stato deciso o interrotto nella fase di merito o è ancora pendente.*

*2. L'istanza è proposta su istanza depositata presso la cancelleria della corte d'appello da un avvocato titolare di poteri speciali, contenente tutte le informazioni prescritte dall'articolo 125 del codice di procedura civile.*

*3. L'istanza è proposta nei confronti del Ministro della Giustizia ove la presunta violazione sia avvenuta in giudizio dinanzi al giudice ordinario, del Ministro della difesa ove ha avuto luogo in giudizio dinanzi ai tribunali militari e del Ministro delle finanze ove sia avvenuta nei procedimenti dinanzi ai commissari tributari. In tutti gli altri casi, l'istanza va proposta nei confronti del Presidente del Consiglio.*

*4. La Corte d'Appello esamina l'istanza ai sensi degli articoli 737 e ss. del codice di procedura civile. Il ricorso e l'ordinanza di fissazione dell'udienza è notificata dal ricorrente all'Autorità convenuta presso il domicilio eletto presso l'Avvocatura dello Stato almeno quindici giorni prima della data dell'udienza davanti alla Camera.*

*5. Le parti possono chiedere al giudice l'ingiunzione di produrre, in tutto o in parte, gli atti processuali e gli altri atti del procedimento in cui si addebita la violazione di cui al comma 2 e hanno diritto, insieme ai loro difensori, a essere ascoltati dal tribunale in privato se partecipano all'udienza. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a cinque giorni prima della data fissata per l'udienza o fino alla scadenza del termine a tal fine concesso dalla corte d'appello su istanza delle parti.*

*6. Il giudice si pronuncia entro quattro mesi dalla presentazione della domanda. L'impugnazione spetta alla Corte di Cassazione. La decisione è immediatamente esecutiva.*

*7. Nella misura in cui le risorse lo consentono, il pagamento dell'indennizzo agli aventi diritto decorre dal 1° gennaio 2002”.*

#### **Sezione 4**

#### **Termini e modalità di presentazione delle domande**

*“L'istanza di equa soddisfazione può essere proposta mentre è pendente il procedimento di cui si presume la violazione o entro sei mesi dalla data in cui è passata in giudicato la decisione conclusiva. Le domande presentate dopo tale data sono prescritte”.*

#### **Sezione 5**

#### **Comunicazioni**

*“Se il giudice decide di accogliere il ricorso, la sua decisione è comunicata dalla Cancelleria alle parti, all'Avvocato di Stato presso la Corte dei Conti per consentirgli di avviare un'indagine di responsabilità, e alle Autorità competenti a decidere se avviare procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici a qualsiasi titolo coinvolti nel procedimento”.*

#### **Sezione 6**

#### **Disposizioni transitorie**

“1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiunque abbia presentato a tempo debito ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo lamentando una violazione del requisito del "termine ragionevole" contenuto nell'articolo 6 § 1 della Convenzione per la Tutela dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, ratificata dalla Legge n. 848 del 4 agosto 1955, potrà proporre ricorso ai sensi dell'articolo 3 del presente atto, purché il ricorso non sia stato entro tale data dichiarato ammissibile dalla Corte europea. In tali casi, la domanda alla corte d'appello deve indicare quando è stata presentata la domanda alla suddetta Corte europea.

2. La cancelleria del tribunale competente informa senza indugio il Ministro degli affari esteri delle domande presentate ai sensi dell'articolo 3 ed entro il termine di cui al comma 1 della presente sezione”.

## **Sezione 7 Disposizioni finanziarie**

*“1. L'onere finanziario per l'attuazione della presente legge, che è fissato in 12.705.000.000 di lire italiane a partire dal 2002, sarà sostenuto mediante lo svincolo dei fondi iscritti nel bilancio triennale 2001-03 nel capitolo relativo alla previsione della passività corrente di base del 'fondo speciale' nelle previsioni per l'anno 2001 del Ministero del Tesoro, dell'Economia e della Programmazione Finanziaria. I depositi del Tesoro sono accantonati a tal fine.*

*2. Il Ministero del tesoro, dell'economia e della programmazione finanziaria è autorizzato a procedere con decreto alle opportune rettifiche di bilancio”.*

### **B. Estratti dalla giurisprudenza italiana**

#### *1. La partenza dal precedente del 2004*

23. In appello contro le decisioni rese dalle Corti d'Appello nel procedimento “Pinto”, la Corte di Cassazione, riunita in seduta plenaria (Sezioni Unite), ha pronunciato in data 27 novembre quattro sentenze (nn. 1338, 1339, 1340 e 1341) 2003, i cui testi sono stati depositati in Cancelleria il 26 gennaio 2004, annullando la decisione della Corte d'Appello e rimettendo la causa a riesame, ha ritenuto che “la giurisprudenza della Corte di Strasburgo è vincolante per i giudici italiani in merito all'applicazione della legge n. 89/2001”.

Nella sua sentenza n. 1340 affermava, tra l'altro, il principio che

*“la determinazione del danno morale da parte della Corte d'Appello ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 89/2001, pur essendo intrinsecamente improntato a principi di equità, deve essere svolto in un quadro giuridicamente definito in quanto si deve fare riferimento agli importi riconosciuti, in casi analoghi, dalla Corte di Strasburgo. Qualche divergenza è ammissibile, entro limiti ragionevoli”.*

24. Estratti della sentenza della Corte di Cassazione Plenaria n. 1339 depositata in cancelleria il 26 gennaio 2004

*“... 2.- Il presente ricorso pone la questione fondamentale di quale effetto giuridico debba essere dato - in attuazione della Legge 24 marzo 2001 n. 89, ed in particolare nella determinazione del danno morale derivante dalla violazione del requisito della ragionevole durata del procedimento - alle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, intese in via generale come orientamenti interpretativi che la stessa Corte ha formulato con riguardo alle conseguenze di detta violazione, ovvero con riferimento ad una specifica fattispecie in cui la Corte Europea si sia già pronunciata in altra occasione nel prendere una decisione. ...*



*Come prevede l'articolo 2.1 di detta legge, il fatto giuridico che fa sorgere il diritto all'equa soddisfazione da essa previsto è costituito dalla "violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi dell'art. la Legge 4 agosto 1955 n. 848, per mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, comma 1, della Convenzione". In altre parole, la legge n. 89/2001 individua il fatto costitutivo del diritto al risarcimento con riferimento ad una specifica disposizione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Tale Convenzione ha istituito una Corte (la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo) per garantire il rispetto delle disposizioni in essa contenute (articolo 19). Pertanto, va riconosciuta la competenza di detto giudice a determinare, e quindi ad interpretare, la rilevanza di dette disposizioni.*

*Essendo il fatto costitutivo del diritto conferito dalla legge n. 89/2001 consiste in una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, spetta alla Corte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo determinare tutti gli elementi di tale fatto giuridico, che finisce così per essere "conformato" dal La Corte di Strasburgo, la cui giurisprudenza è vincolante per i giudici italiani in quanto l'applicazione della legge n. 89/2001.*

*Non è quindi necessario porsi il problema generale dei rapporti tra la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il sistema giudiziario interno, di cui l'avvocato generale ha ampiamente discusso in sede giudiziaria. Qualunque sia l'opinione che si possa avere su tale controversa questione e quindi sulla collocazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ambito delle fonti del diritto interno, è certo che l'attuazione diretta nell'ordinamento giudiziario italiano di una disposizione della Convenzione europea sui Diritti Umani, istituito dalla Legge n. 89/2001 (cioè dall'art. 6 § 1 nella parte relativa al "termine ragionevole"), non può discostarsi dall'interpretazione che la Corte europea dà della stessa disposizione.*

*L'argomento opposto, che consentirebbe una sostanziale divergenza tra l'applicazione accordata alla legge n. 89/2001 nell'ordinamento nazionale e l'interpretazione data dalla Corte di Strasburgo al diritto ad una ragionevole durata dei procedimenti, priverebbe la citata Legge n. 89/2001 di ogni giustificazione e induca lo Stato italiano a violare l'articolo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo il quale "Le Alte Parti contraenti garantiscono a ciascuno nell'ambito della loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti nella Sezione I della presente Convenzione" (compreso il detto articolo 6, che prevede il diritto alla decisione della causa entro un termine ragionevole).*

*Le ragioni dell'emanazione della Legge n. 89/2001 era la necessità di prevedere un rimedio giurisdizionale interno contro le violazioni della durata del procedimento, in modo da dare attuazione al carattere sussidiario dell'intervento della Corte di Strasburgo, espressamente previsto dalla Convenzione europea sulla Diritti umani (Articolo 35: "la Corte può trattare la questione solo dopo che tutti i rimedi interni sono stati esauriti"). Il sistema europeo di tutela dei diritti umani si fonda su detto principio di sussidiarietà. Ne deriva il dovere degli Stati che hanno ratificato la Convenzione europea dei diritti dell'uomo di garantire ai singoli la tutela dei diritti riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, soprattutto nel proprio ordinamento interno e nei confronti degli organi del sistema giudiziario nazionale. E tale tutela deve essere "effettiva" (art. 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), cioè idonea a sanare la pretesa senza che sia necessario ricorrere alla Corte di Strasburgo.*

*Il rimedio interno introdotto dalla legge n. 89/2001 non esisteva in precedenza nell'ordinamento italiano, con la conseguenza che i ricorsi contro l'Italia per violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo si erano "intasati" (termine utilizzato dal relatore Follieri nell'udienza del Senato del 28 settembre 2000) la Corte Europea. La Corte di Strasburgo ha osservato, prima della legge n. 89/2001, che le suddette inadempienze da parte dell'Italia "riflettono una situazione perdurante non ancora sanata e*

*rispetto alla quale le parti in causa non hanno rimedio interno. Tale cumulo di violazioni costituisce pertanto una prassi incompatibile con la Convenzione” (si vedano le quattro sentenze della Corte pronunciate il 28 luglio 1999 nelle cause Bottazzi, Di Mauro, Ferrari e A.P.).*

*La Legge n. 89/2001 costituisce il rimedio interno al quale deve ricorrere la “vittima di violazione” (come definita dall'articolo 34 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) dell'articolo 6 (mancato rispetto del requisito del termine ragionevole) prima di rivolgersi alla Corte Europea per rivendicare il “la giusta soddisfazione” prevista dall'articolo 41 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che, quando sussiste la violazione, viene assegnata dalla Corte solo “se il diritto interno dell'Alta Parte Contraente interessata consente un risarcimento solo parziale”. Legge n. 89/2001 ha quindi consentito alla Corte europea di dichiarare irricevibili i ricorsi ad essa proposti (anche prima dell'adozione della legge) e diretti ad ottenere l'equa soddisfazione prevista dall'articolo 41 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo per l'eccessiva durata dei procedimenti (Brusco c. Italia, sentenza del 6 settembre 2001).*

*Tale meccanismo di attuazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e di rispetto del principio di sussidiarietà rispetto agli interventi della Corte europea di Strasburgo non opera, tuttavia, nei casi in cui la Corte ritenga che le conseguenze della accertata violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non sono stati sanati dal diritto interno o che ciò è stato fatto solo “parzialmente”, perché in tal caso il detto articolo 41 prevede l'intervento della Corte europea a tutela della “vittima della violazione”. In tali casi è ammissibile un ricorso individuale alla Corte di Strasburgo sulla base dell'articolo 34 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Scordino e altri c. Italia, sentenza del 27 marzo 2003) e la Corte agisce direttamente a tutela dei diritti del vittima che ritiene non sia stata adeguatamente protetta dal diritto interno.*

*Il giudice dell'adeguatezza o dell'inadeguatezza della tutela che la vittima ha avuto dal diritto interno è, ovviamente, la Corte europea, cui spetta applicare l'articolo 41 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo per accertare se, in presenza di una violazione di una disposizione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il diritto interno ha potuto sanare integralmente le conseguenze di tale violazione.*

*La tesi secondo cui, in applicazione della legge n. 89/2001, il giudice italiano può seguire un'interpretazione diversa da quella che la Corte europea ha dato alle disposizioni dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (la cui violazione è il fatto che dà diritto al diritto al risarcimento attribuito dal detta legge nazionale) implica che la vittima della violazione, qualora riceva un risarcimento a livello nazionale ritenuto inadeguato dalla Corte europea, debba ottenere da quest'ultima l'equa soddisfazione prevista dall'articolo 41 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ciò vanificherebbe la finalità del rimedio previsto dall'ordinamento italiano dalla legge n. 89/2001 e comportano una violazione del principio di sussidiarietà dell'intervento della Corte di Strasburgo.*

*Occorre, quindi, concordare con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale, nella citata sentenza sul ricorso Scordino (riguardante l'inadeguatezza della tutela offerta dai giudici italiani in attuazione della Legge n. 89/2001), ha affermato che “dal principio di sussidiarietà consegue che i giudici nazionali devono, ove possibile, interpretare e applicare il diritto interno conformemente alla Convenzione”.*

*... Gli atti preparatori della Legge n. 89/2001 sono ancora più esplicite. Nella relazione al disegno di legge del senatore Pinto (atti del Senato n. 3813 del 16 febbraio 1999) si afferma che il meccanismo risarcitorio proposto nell'iniziativa legislativa (e poi adottato dalla Legge)*

*assicura al ricorrente “una tutela analoga a quello che riceverebbe dinanzi al giudice internazionale”, in quanto il riferimento diretto all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo consente di trasferire a livello nazionale “i limiti di applicabilità della stessa disposizione esistente a livello internazionale, limiti che dipendono essenzialmente dallo Stato e dall'evoluzione della giurisprudenza delle autorità di Strasburgo, in particolare quella della Corte europea dei diritti dell'uomo, le cui decisioni devono quindi guidare... il giudice nazionale nella definizione di tali limiti”.*

*... 6. - Le considerazioni svolte nelle sezioni 3-5 del documento si riferiscono in generale all'importanza della guida interpretativa della Corte europea sull'attuazione della legge n. 89/2001 in materia di risarcimento del danno non patrimoniale.*

*Nel caso di specie, tuttavia, ogni possibilità per il giudice nazionale di escludere il danno morale (pur avendo accertato una violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) deve ritenersi inesistente perché preclusa dalla precedente decisione della Corte europea che, con riferimento al medesimo procedimento, aveva già accertato che l'ingiustificato ritardo nel pronunciarsi aveva avuto conseguenze di danno morale per il ricorrente, cui la stessa Corte aveva provveduto a sanare per un periodo limitato. Da tale decisione della Corte Europea discende che, una volta che il giudice nazionale abbia accertato che la violazione è continuata nel periodo successivo a quello considerato in detta decisione, il ricorrente ha continuato a subire un danno morale, che dovrà essere risarcito in applicazione della legge n. 89/2001.*

*Non si può quindi sostenere - come ha fatto la Corte d'Appello di Roma - che il risarcimento non sia dovuto a causa delle piccole somme in gioco nel procedimento in esame. Tale motivazione, oltre a essere resa irrilevante dal fatto che la Corte Europea ha già statuito che il danno morale era stato subito a causa del ritardo nell'azione stessa, è comunque erronea, poiché l'ammontare di quanto è in gioco in un'azione nella quale sia stata accertata l'inosservanza di termini ragionevoli non può mai avere l'effetto di escludere il danno non patrimoniale, posto che l'ansia e l'angoscia derivanti dalla durata del procedimento si manifestano normalmente anche nei casi in cui le somme a la posta in gioco è piccola; quindi questo aspetto può avere l'effetto di ridurre l'importo del risarcimento ma non di escluderlo totalmente.*

*7 - In conclusione, la decisione impugnata deve essere annullata e la causa rimessa alla Corte d'Appello di Roma, la quale, in diversa composizione, condannerà il ricorrente al risarcimento del danno morale dovuto per la violazione del termine ragionevole per il solo periodo successivo al 16 aprile 1996, prendendo come riferimento i pagamenti dello stesso tipo di danni da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, dai quali può discostarsi, ma solo in misura ragionevole (HR Court, 27 marzo 2003, Scordino c. Italia)”.*

## **2. Giurisprudenza sul trasferimento del diritto all'indennizzo**

**a) Sentenza della Corte di Cassazione n. 17650/02 depositata in cancelleria il 15 ottobre 2002**

25. La Corte di Cassazione ha dichiarato quanto segue:

*“...Laddove la vittima di un procedimento irragionevolmente lungo muoia prima dell'entrata in vigore della Legge n. 89 del 2001 [c.d. “Legge Pinto”] preclude il sorgere e il passaggio agli eredi di un diritto [all'equa soddisfazione], secondo la regola generale secondo cui il defunto non può acquisire un diritto conferitogli da un atto che viene approvato dopo la loro morte...”*

**b) Sentenza della Corte di Cassazione n. 5264/03 depositata in cancelleria il 4 aprile 2003**

26. I giudici della Corte di cassazione hanno rilevato che il diritto al risarcimento per la violazione del diritto al contraddittorio entro un termine ragionevole derivava dalla legge Pinto. Il meccanismo messo in atto dalla norma europea non dava ai ricorrenti un motivo di ricorso dinanzi ai tribunali nazionali. Di conseguenza, il diritto alla "equa soddisfazione" non poteva essere né acquisito né trasferito da una persona già deceduta al momento dell'entrata in vigore della legge Pinto. Non è determinante il fatto che il defunto, in vita, abbia presentato ricorso alla Corte di Strasburgo. L'articolo 6 della legge Pinto non costituiva, come avevano sostenuto i ricorrenti, uno standard procedurale che determinasse un trasferimento di poteri dalla Corte europea ai tribunali nazionali.

**c) Ordinanza della Corte di Cassazione n. 11950/04 depositato in cancelleria il 26 giugno 2004**

27. Nella specie, che verteva sulla possibilità o meno di trasferire agli eredi il diritto al risarcimento derivante dalla violazione dell'articolo 6 § 1 per la durata del procedimento, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha rinviato la causa a la seduta plenaria indicando un contrasto tra le giurisprudenze, cioè tra l'approccio restrittivo adottato dalla Corte di Cassazione nelle precedenti sentenze sugli eredi e la Legge Pinto e le quattro sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, seduta in seduta plenaria, il 26 gennaio 2004, nella misura in cui un'interpretazione meno restrittiva porterebbe alla conclusione che tale diritto al risarcimento esiste da quando l'Italia ha ratificato la Convenzione europea il 4 agosto 1955.

**d) Estratti della sentenza n. 28507/05 della Corte di Cassazione plenaria depositata in cancelleria il 23 dicembre 2005**

28. Nella causa che ha dato luogo all'ordinanza di rinvio sopra richiamata (v. comma precedente), la Corte di Cassazione, riunita in seduta plenaria, ha stabilito i seguenti principi, impedendo che ulteriori decisioni contrastanti siano pronunciate le corti:

(i) Legge n. 848 del 4 agosto 1955, che ha ratificato la Convenzione e l'ha resa esecutiva, ha introdotto nell'ordinamento giuridico interno i diritti fondamentali, appartenenti alla categoria dei diritti conferiti all'individuo dal diritto pubblico, previsti nella prima sezione della Convenzione e che corrispondono in larga misura con quelle previste dall'articolo 2 della Costituzione. Al riguardo, le disposizioni della Convenzione sono confermativa e illustrative. ...

(ii) Occorre ribadire il principio secondo cui l'atto che dà luogo al diritto al risarcimento conferito dal diritto interno corrisponde ad una violazione della disposizione dell'articolo 6 della Convenzione, che è immediatamente applicabile nel diritto interno.

La distinzione tra il diritto ad un'udienza entro un termine ragionevole, introdotto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (o addirittura preesistente come valore costituzionalmente tutelato), e il diritto all'equo risarcimento, che sarebbe stato introdotto solo dalla Legge Pinto, non possono essere ammessi nella misura in cui la tutela fornita dai giudici nazionali non si discosta da quella precedentemente offerta dalla Corte di Strasburgo, i giudici nazionali sono tenuti a conformarsi alla giurisprudenza della Corte Europea. ...

(iii) Pertanto, il diritto ad un'equa riparazione del danno subito a causa dell'irragionevole durata dei procedimenti prima dell'entrata in vigore della Legge n. 89/2001 deve essere riconosciuto dai giudici nazionali anche a favore degli eredi di una parte che ha instaurato il giudizio prima di tale data, subordinatamente alla condizione che la domanda non sia già stata depositata presso la Corte di Strasburgo e la Corte non si sia pronunciata sull'ammissibilità. ...

**3. Sentenza della Corte di Cassazione n. 18239/04, depositata in cancelleria il 10 settembre 2004, concernente il diritto al risarcimento delle persone giuridiche**

29. Tale sentenza della Corte di Cassazione riguardava un ricorso del Ministero della Giustizia avverso la condanna della Corte d'Appello al risarcimento del danno non patrimoniale a un soggetto giuridico. La Corte di Cassazione ha fatto riferimento alla decisione raggiunta nella causa Comingersoll c. Portogallo [GC], n. 35382/97, CEDU 2000 IV e, dopo aver richiamato le quattro sentenze della plenaria pronunciate il 26 gennaio 2004, ha ritenuto che la propria giurisprudenza non fosse in linea con la Corte europea. Ha ritenuto che non vi fosse alcun ostacolo giuridico alla concessione di un'equa soddisfazione a persone "giuridiche" secondo i criteri della Corte di Strasburgo. Pertanto, poiché la Corte d'Appello aveva correttamente deciso la causa, il ricorso è stato respinto.

4. *Sentenza della Corte di Cassazione n. 8568/05, depositata in cancelleria il 23 aprile 2005, concernente la presunzione di danno morale*

30. La Corte di Cassazione ha formulato le seguenti osservazioni:

*"... [considerando che] il danno non patrimoniale è la normale, ancorché non automatica, conseguenza della violazione del diritto al contraddittorio entro un termine ragionevole, si riterrà sussistente, senza che occorra provarlo specificatamente (direttamente o per presunzione), sulla base del fatto oggettivo della violazione, a condizione che non sussistano circostanze particolari che indichino l'assenza di tale danno nella fattispecie considerata (Cass. AP 26 gennaio 2004 nn. 1338 e 1339) .*

*- è subordinata la determinazione in via equitativa del risarcimento del danno non patrimoniale - in ragione dello specifico rinvio contenuto nell'articolo 2 della Legge n. 89 del 24 marzo 2001 all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848) - al rispetto della Convenzione, secondo l'interpretazione giurisdizionale data dalla Corte di Strasburgo (inosservanza che comporti violazione di legge), e deve quindi, per quanto possibile, essere commisurato, in termini sostanziali e non meramente formali, alle somme versate in analoghe cause dalla Corte europea, potendo addurre circostanze eccezionali che suggerirsi nel caso particolare, a condizione che siano motivate, non eccessive e non irragionevoli (Cass. AP 26 gennaio 2004 n. 1340). ...*

*- una discrepanza nel metodo di calcolo [tra la giurisprudenza della Corte e l'articolo 2 della legge Pinto] non pregiudica la vocazione generale della legge n. 89 del 2001 per conseguire l'obiettivo di riconoscere entro un termine ragionevole il giusto risarcimento per la violazione del diritto al contraddittorio (vocazione riconosciuta dalla Corte europea, tra l'altro, nella sentenza del 27 marzo 2003 Scordino c. Italia (ricorso n. 36813/97)), e pertanto non lascia dubbi sulla compatibilità di tale norma nazionale con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana in sede di ratifica della Convenzione europea e il riconoscimento formale, anche costituzionale, del principio di cui all'articolo 6 § 1 di tale Convenzione..."*

### III. ALTRE DISPOSIZIONI PERTINENTI

#### A. Terzo rapporto annuale sulla durata eccessiva dei procedimenti giudiziari in Italia per il 2003 (giustizia amministrativa, civile e penale)

31. Nella relazione CM/Inf/DH(2004)23, rivista il 24 settembre 2004, i rappresentanti dei Ministri hanno fornito le seguenti indicazioni in merito alla valutazione del ricorso Pinto:

*"...11. Per quanto riguarda il ricorso interno introdotto nel 2001 dalla "Legge Pinto", permangono alcune lacune, in particolare in relazione all'efficacia del ricorso e alla sua applicazione conforme alla Convenzione: in particolare, la legge non prevede ancora la accelerazione dei procedimenti pendenti. ...*

109. Nell'ambito dell'esame della prima relazione annuale, il Comitato dei Ministri ha espresso preoccupazione per il fatto che tale normativa non prevedesse l'accelerazione dei procedimenti e che la sua applicazione comportasse il rischio di aggravare le corti d'appello. ...

112. Si segnala che, nell'ambito dell'esame del 2° rapporto annuale, il Comitato dei Ministri aveva preso atto con preoccupazione che la Convenzione non aveva efficacia diretta e aveva pertanto invitato le autorità italiane ad intensificare gli sforzi a livello nazionale in quanto nonché i loro contatti con i diversi organi del Consiglio d'Europa competenti in materia. ...”

#### **B. Risoluzione Interinale ResDH(2005)114 relativa alle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e decisioni del Comitato dei Ministri in 2183 cause contro l'Italia relative all'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari**

32. Nella presente risoluzione interinale i Delegati dei Ministri hanno indicato quanto segue:

“Il Comitato dei Ministri

Notando...

*“...l'istituzione di un ricorso interno di risarcimento nei casi di eccessiva durata dei procedimenti, adottato nel 2001 (legge “Pinto”), nonché la recente evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione, aumentare l'effetto diretto della giurisprudenza della Corte Europea nell'ordinamento italiano, pur rilevando che tale rimedio non consente ancora di accelerare i procedimenti in modo da garantire un risarcimento effettivo a tutte le vittime;*

*Sottolineando che l'istituzione di vie di ricorso interne non dispensa gli Stati dal loro obbligo generale di risolvere i problemi strutturali alla base delle violazioni;*

*Ritenendo che, nonostante gli sforzi intrapresi, numerosi elementi ancora indicano che la soluzione al problema non sarà trovata nel prossimo futuro (come testimoniano in particolare i dati statistici, le nuove cause sia davanti ai giudici nazionali che alla Corte Eeuropea, le informazioni contenute nelle relazioni annuali presentate dal Governo alla Commissione e nelle relazioni del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione); ...*

*Sottolineando l'importanza che la Convenzione annette al diritto a un'equa amministrazione della giustizia in una società democratica e ricordando che il problema dell'eccessiva lunghezza dei procedimenti giudiziari, a causa della sua persistenza ed estensione, costituisce un pericolo reale per il rispetto della norma di legge in Italia; ...*

*ESORTA le autorità italiane a rafforzare il loro impegno politico e a fare della loro effettiva priorità l'adempimento dell'obbligo dell'Italia ai sensi della Convenzione e delle sentenze della Corte, di garantire il diritto a un processo equo entro un termine ragionevole a tutte le persone soggette alla giurisdizione italiana. ...”*

#### **C. La Commissione Europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ)**

33. La Commissione Europea per l'efficienza della giustizia è stata istituita presso il Consiglio d'Europa con risoluzione Res(2002)12 con l'obiettivo di (a) migliorare l'efficienza e il funzionamento della giustizia degli Stati membri al fine di garantire che ognuno all'interno della propria giurisdizione può far valere i propri diritti legali in modo efficace, generando in tal modo una maggiore fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario e (b) consentendo una migliore attuazione degli strumenti giuridici internazionali del Consiglio d'Europa in materia di efficienza ed equità della giustizia.

34. Nel suo programma quadro (CEPEJ (2004) 19 Rev 2 § (7) il CEPEJ ha osservato che “i meccanismi che si limitano al risarcimento sono troppo deboli e non incitano adeguatamente gli Stati a modificare il loro processo operativo e a fornire solo un risarcimento a posteriori in caso di comprovata violazione invece di cercare di trovare una soluzione al problema dei ritardi”.

## LA LEGGE

### I. LE OBIEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO

#### A. Il non esaurimento delle vie di ricorso interne

##### 1. *Il governo convenuto*

35. Il Governo ha chiesto alla Corte di dichiarare irricevibile il ricorso per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e, conseguentemente, di riconsiderare la decisione della Camera secondo cui il ricorso per Cassazione non era un rimedio che doveva esaurirsi. Secondo il Governo, la Corte aveva errato nella sua decisione Scordino c. Italia (dec.), n. 36813/97, CEDU 2003 IV) nel ritenere che, poiché la Corte di Cassazione aveva sempre ritenuto che le censure sull'importo del risarcimento riguardassero questioni di fatto, di competenza esclusiva dei giudici di primo grado, il ricorso per cassazione non era un rimedio che doveva esaurirsi. Certamente, la Corte di cassazione, che ha esaminato i punti di diritto, non ha potuto sovrapporre la propria valutazione delle questioni di merito o dell'accertamento dei fatti e delle prove a quelle dei giudici di primo grado. Tuttavia, aveva il potere di constatare che una decisione dei tribunali inferiori era incompatibile con la corretta interpretazione della legge o conteneva motivi illogici o contraddittori. In tal caso potrebbe enunciare il principio giuridico applicabile o tracciare le grandi linee della corretta interpretazione e rimettere la causa al giudice di primo grado per una nuova valutazione delle prove sulla base di tali indicazioni. Tale tesi era stata, peraltro, confermata dalle quattro sentenze (nn. 1338, 1339, 1340 e 1341) emesse dalla Corte di Cassazione plenaria il 26 gennaio 2004 (paragrafi 23 e 24 sopra).

##### 2. *Il richiedente*

36. Il ricorrente ha sostenuto che il Governo gli ha impedito di sollevare tale questione perché non l'aveva mai validamente sollevata dinanzi alla Camera. In ogni caso, il Governo si è limitato a dedurre argomenti già respinti dalla Camera nella decisione di ammissibilità e nel giudizio di merito. Ha osservato che fino al distacco della Corte di Cassazione dal precedente, che era avvenuto solo dopo la sentenza Scordino (sopra citata), i giudici italiani non si erano sentiti vincolati dalla giurisprudenza della Corte richiamata dagli avvocati in appello e che lei non era a conoscenza di alcuna sentenza della Corte di Cassazione anteriore a tale deroga al precedente in cui aveva accolto un ricorso fondato unicamente sul fatto che l'importo assegnato non aveva alcuna relazione con gli importi assegnati dalla Corte Europea. Ha inoltre precisato che, per quanto riguarda il suo caso, la decisione della Corte d'Appello era divenuta definitiva molto prima dello scostamento della Corte di Cassazione dal precedente, e ha quindi chiesto alla Corte di respingere l'eccezione del Governo e di confermare la sentenza del 10 novembre 2004 (cfr. paragrafi 15-17 della sentenza della Camera).

##### 3. *La valutazione della Corte*

37. Ai sensi dell'articolo 1, che prevede: "Le Alte Parti contraenti garantiscono a ciascuno nell'ambito della loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti nella sezione I della presente Convenzione", la responsabilità primaria per l'attuazione e l'applicazione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione è imposto alle autorità nazionali. Il meccanismo di ricorso

alla Corte è quindi sussidiario ai sistemi nazionali di tutela dei diritti umani. Questo carattere sussidiario è articolato negli articoli 13 e 35 § 1 della Convenzione.

38. Lo scopo dell'articolo 35 § 1, che stabilisce la regola sull'esaurimento delle vie di ricorso interne, è di offrire agli Stati contraenti l'opportunità di prevenire o porre rimedio alle violazioni addebitate loro prima che tali accuse siano presentate alla Corte (vedi, tra le altre autorità, Selmouni c. Francia [GC], n.25803/94, § 74, CEDU 1999-V). La norma di cui all'articolo 35 § 1 si basa sul presupposto, riflesso nell'articolo 13 (con il quale ha una stretta affinità), che esista un ricorso interno effettivo disponibile in relazione alla presunta violazione dei diritti della Convenzione di un individuo (si veda Kudła c. Polonia [GC], n.30210/96, § 152, CEDU 2000 XI).

39. Tuttavia, gli unici rimedi che l'articolo 35 della Convenzione richiede è quello dell'esaurimento del rimedio interno che riguardano le violazioni addotte e che allo stesso tempo esse siano disponibili e sufficienti. L'esistenza di tali rimedi deve essere sufficientemente certa non solo in teoria ma anche in pratica, in mancanza della quale mancherebbero della necessaria accessibilità ed efficacia (si veda, tra l'altro, Vernillo c. Francia, sentenza del 20 febbraio 1991, serie A n. 198 , pp. 11-12, § 27; Dalia c. France, sentenza del 19 febbraio 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998 I, pp. 87 88, § 38, e Mifsud c. France (dec.) [GC], 57220/00, CEDU 2002 VIII).

40. Emanando la legge Pinto, l'Italia ha introdotto un ricorso meramente risarcitorio per i casi in cui vi era stata una violazione del principio del termine ragionevole (paragrafo 22 sopra). La Corte ha già ritenuto che il ricorso dinanzi alle Corti d'Appello introdotto dalla Legge Pinto fosse accessibile e che non vi fosse motivo di metterne in dubbio l'efficacia (si veda Brusco c. Italia (dec.), n. 69789/01, CEDU 2001- IX). Inoltre, in considerazione della natura della legge Pinto e del contesto in cui è stata adottata, la Corte ha poi ritenuto che vi fossero motivi per discostarsi dal principio generale secondo cui il requisito dell'esaurimento deve essere valutato con riferimento al momento in cui l'istanza è stata depositata. Ciò è avvenuto non solo per le domande presentate dopo la data di entrata in vigore della legge, ma anche per quelle che erano già nel ruolo della Corte entro tale data. Aveva preso in considerazione, tra l'altro, la disposizione transitoria prevista dall'articolo 6 della Legge Pinto (paragrafo 22 sopra), che offriva ai litiganti italiani un'effettiva possibilità di ottenere un risarcimento delle loro rimostranze a livello nazionale per tutti i ricorsi attualmente pendenti davanti alla Corte che non era stata ancora dichiarata ammissibile (v. Brusco).

41. Nella causa Scordino (sopra citata) la Corte ha ritenuto che laddove i ricorrenti lamentassero solo l'importo del risarcimento e la discrepanza tra tale importo e l'importo che sarebbe stato assegnato ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione in equa soddisfazione, non erano obbligati - ai fini dell'esaurimento delle vie di ricorso interne - a proporre ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello. La Corte ha basato tale conclusione su uno studio di un centinaio di sentenze della Corte di Cassazione. In nessuna di tali sentenze tale giudice aveva accolto una censura secondo cui l'importo concesso dalla Corte d'appello era insufficiente in relazione al danno asserito o inadeguato alla luce della giurisprudenza di Strasburgo.

42. La Corte rileva che il 26 gennaio 2004 la Corte di Cassazione, riunitasi in seduta plenaria, ha annullato quattro decisioni nelle cause in cui era stata contestata l'esistenza o l'ammontare del danno morale. Così facendo, ha sancito il principio che «la determinazione del danno morale da parte della Corte d'Appello ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 89/2001, pur essendo intrinsecamente improntato a principi di equità, deve essere svolto in un quadro giuridicamente definito in quanto si deve fare riferimento agli importi riconosciuti, in casi analoghi, dalla Corte di Strasburgo. Una certa divergenza è ammessa, entro limiti ragionevoli» (paragrafo 23 sopra).



43. La Corte prende atto di tale deviazione dal precedente e si compiace degli sforzi della Corte di Cassazione per allineare le sue decisioni alla giurisprudenza europea. Ribadisce, inoltre, ritenendo ragionevole ritenere che lo scostamento dal precedente, in particolare la sentenza n. 1340 della Corte di Cassazione, doveva essere di dominio pubblico a partire dal 26 luglio 2004. Ha pertanto ritenuto che, a partire da tale data, i ricorrenti debbano essere tenuti ad avvalersi di tale ricorso ai sensi dell'articolo 35 § 1 de la Convenzione ( vedere Di Sante c. Italia (dec.), n. 56079/00, 24 giugno 2004, e, mutatis mutandis, Broca e Texier-Micault c. Francia, n. 27928/02 e 31694/02, § 20, 21 ottobre 2003).

44. Nel caso di specie la Grande Camera, come la Camera, rileva che il termine per il ricorso per Cassazione era scaduto prima del 26 luglio 2004 e ritiene che, in tali circostanze, il ricorrente fosse dispensato dall'obbligo di esaurire rimedi interni. Di conseguenza, senza pregiudicare la questione se il Governo possa ritenersi impedito di sollevare questa eccezione, la Corte ritiene che debba essere respinta.

## **B. Valutazione dello stato di "vittima"**

### *1. La decisione della Camera*

45. Nella sua decisione di ammissibilità del 22 gennaio 2004, la Camera ha seguito la decisione nella causa Scordino (sopra citata) secondo la quale un ricorrente potrebbe ancora affermare di essere una "vittima" ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione in cui l'importo assegnato dalla Corte d'Appello non è stato ritenuto dalla Camera sufficiente a risarcire la presunta perdita e violazione. Nel caso di specie, poiché l'importo assegnato alla ricorrente non era sufficiente per costituire un risarcimento adeguato, la Camera ha ritenuto che potesse ancora affermare di essere una vittima.

### *2. Argomenti dei comparsi dinanzi alla Corte*

#### **a) Il governo**

46. Il governo convenuto ha sostenuto che la ricorrente non era più "vittima" di una violazione dell'articolo 6 § 1 perché aveva ottenuto dalla Corte d'Appello un accertamento di violazione e una somma che doveva essere considerata adeguata alla luce la sua condotta e la posta in gioco della controversia.

47. Il Governo ha colto l'occasione per chiedere alla Corte di chiarire i vari aspetti della motivazione che ha condotto alle sue decisioni, sia rispetto alle parti relative ad una violazione sia riguardo all'equa soddisfazione. Hanno sostenuto che la Corte dovrebbe seguire l'approccio utilizzato dai tribunali nazionali e spiegare in ciascun caso quanti anni dovevano essere considerati "naturali" per ogni fase del procedimento, quanti potrebbero essere accettabili vista la complessità del caso, quanti ritardi sono stati imputabili a ciascuna parte, l'importanza della posta in gioco, l'esito del procedimento e come è stata calcolata l'equa soddisfazione da attribuire sulla base di tali elementi. Hanno criticato la Camera per non aver fornito un esame dettagliato nella sua sentenza del 10 novembre 2004 del ragionamento del tribunale nazionale. La Camera si era limitata ad affermare l'insufficienza dell'importo concesso senza precisare le somiglianze o le differenze tra le precedenti fattispecie richiamate a titolo di raffronto e il procedimento in questione.

48. Secondo il Governo, la Corte doveva trovare un giusto equilibrio tra l'esigenza di chiarezza e il rispetto di principi come il margine di discrezionalità degli Stati e il principio di sussidiarietà. Il tentativo di raggiungere tale equilibrio doveva essere disciplinato dalla regola generale secondo cui ogni elemento di cui tener conto, espresso in modo approssimativo o vago nella giurisprudenza di Strasburgo, doveva essere considerato con il massimo rispetto per il

corrispondente margine di discrezionalità da goduto da ciascuno Stato senza timore di essere successivamente smentito dalla Corte europea a causa di una diversa percezione di un fatto o della sua importanza. Il Governo ha ritenuto che il riconoscimento dell'esistenza del danno e la determinazione del quantum facessero parte della valutazione delle prove che rientrava nella competenza dei giudici nazionali ed era in teoria al di fuori della competenza del giudice sovranazionale. Sebbene la Corte avesse certamente il potere di riesaminare le decisioni ad essa sottoposte al fine di garantire che la motivazione non fosse né nettamente irragionevole né arbitrario ed era in sintonia con la logica e le lezioni derivate dall'esperienza concretamente incontrata nel contesto sociale, non poteva, tuttavia, imporre i propri criteri o sostituire le proprie convinzioni a quelle dei tribunali nazionali nel valutare le prove.

49. Il Governo ha ritenuto importante spiegare i criteri utilizzati nel diritto italiano e ha sottolineato che l'accertamento di una violazione era indipendente dall'esistenza di un danno morale. La Corte di Cassazione aveva tuttavia affermato che il danno morale era una normale conseguenza di una violazione del requisito del termine ragionevole che da quel momento in poi non doveva essere provato dal ricorrente. Secondo la Corte di Cassazione, spettava allo Stato provare il contrario, cioè fornire la prova che in un caso particolare un'attesa eccessivamente lunga per una sentenza non aveva procurato al ricorrente alcuna ansia o angoscia ma era stata vantaggiosa o che il ricorrente era a conoscenza di aver instaurato o impugnato un procedimento sulla base di argomenti errati (Cass. 29.3-11.5.2004 n. 8896), ad esempio laddove era ben consapevole fin dall'inizio di non avere alcuna possibilità di vittoria. Inoltre, ai sensi dell'articolo 41, la Corte ha concesso un'equa soddisfazione se ciò fosse appropriato, quindi potrebbe essere sufficiente l'accertamento di una violazione. Di conseguenza, la Corte non dovrebbe essere l'unica istituzione in grado di variare gli importi da essa concessi fino a non concedere nulla. Hanno ribadito che, secondo la legge italiana, solo gli anni oltre il termine ragionevole dovevano essere presi in considerazione nella valutazione del danno.

50. All'udienza il Governo ha indicato che per quanto riguarda le spese procedurali il ricorrente aveva ottenuto un'ingiunzione dal Tribunale per il loro rimborso. Quanto al ritardo nel pagamento dell'indennizzo, il Governo ha precisato che la presente causa era stata comunicata solo in relazione alla durata del procedimento civile e non in merito all'accesso in giudizio a causa del ritardo nel pagamento della somma assegnata dal Corte di Appello. Infine, riferendosi anche alle informazioni fornite all'udienza dello stesso giorno nella causa Scordino (n. 36813/97), il Governo ha precisato che, poiché l'importo stanziato in bilancio per le cause Pinto era stato insufficiente nel 2002 e nel 2003, sono stati aumentati nel 2004 e nel 2005.

Per tutte le ragioni precedenti, il Governo ha sostenuto che il ricorrente non dovrebbe più essere considerato una "vittima" di una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

## **b) Il richiedente**

51. La ricorrente, da parte sua, riteneva di essere ancora una "vittima" della violazione in quanto la somma che le era stata assegnata dalla Corte d'Appello non solo era irrisoria ma era stata pagata in ritardo. In risposta all'argomento del governo secondo cui la posta in gioco nella controversia era modesta, il ricorrente ha sottolineato che la somma assegnata dalla Corte di Appello non era sproporzionata poiché cercava di compensare molti anni di stress. Ha anche osservato che il rimedio previsto dalla legge Pinto era puramente compensativo.

52. La ricorrente ha colto l'occasione per sottolineare gli altri difetti della Legge Pinto a cui era stata lei stessa esposta:

(a) in primo luogo, la Corte d'Appello competente era molto lontana dal luogo di residenza dei ricorrenti. Per ogni formalità dovevano percorrere 300 km, mentre davanti al Tribunale tutto si poteva fare per fax o per posta;

(b) l'imposta di bollo e le tasse per l'iscrizione nel ruolo erano dovute (con decisione del Ministero della giustizia - cioè resistente - con circolare inviata alle cancellerie) fino al decreto 7 marzo 2002;

(c) il procedimento Pinto è sempre stato condizionato (indipendentemente dal fatto che il ricorrente abbia vinto o perso) al pagamento di altre spese, inclusa la pesante imposta sulla registrazione della decisione;

(d) i ricorsi erano stati trattati in un solo grado di giurisdizione, senza possibilità di ricorso per Cassazione in caso di errore di valutazione, fino alla deroga al precedente 26 gennaio 2004;

(e) l'esame della domanda in privato (camera di consiglio) piuttosto che in un procedimento ordinario ha reso impossibile addurre prove diverse dai documenti e il Tribunale poteva richiedere ulteriori prove (ma non era obbligato a farlo). La scelta di questo tipo di procedura da parte del legislatore ha inteso limitare il più possibile l'ammontare del risarcimento del danno, garantendo che il giudice si pronunciasse alla luce delle informazioni disponibili;

(f) i criteri interni che disciplinano il risarcimento del danno erano completamente diversi da quelli della Corte;

(g) vi era disparità di trattamento per quanto riguarda il pagamento dei costi e delle spese: se l'attore vinceva le somme accordate dalle Corti d'Appello erano minime, mentre se l'attore perdeva le somme dovute allo Stato erano molto più alte.

Inoltre, la legge Pinto prevedeva il pagamento nei limiti delle risorse disponibili. I fondi a disposizione (circa 6.500.000 euro) nel 2002 era stato ridicolmente basso viste le migliaia di domande che erano allora pendenti davanti alla Corte. Gli importi stanziati erano ancora oggi insufficienti, da qui il ritardo nei pagamenti. Ottenuta la decisione della Corte d'Appello, lo Stato non ha provveduto spontaneamente al pagamento, ma ha obbligato i ricorrenti a notificare la decisione alle autorità, ad attendere i 120 giorni di legge dopo la notificazione e quindi a redigere un atto di citazione, e talvolta a richiedere un pignoramento, che non sempre ha avuto successo perché i fondi potrebbero non essere disponibili. Ciò significava che tra la data della decisione e la data in cui lo Stato italiano aveva effettivamente versato la somma al ricorrente sarebbero trascorsi, in media, due anni, il che era perfettamente legittimo in quanto la stessa legge Pinto prevedeva che «il pagamento deve avvenire nei limiti delle risorse disponibili», ovvero i limiti delle somme - notoriamente inadeguate - che lo Stato decideva di accantonare ogni anno.

53. Secondo il ricorrente, un'analisi della legge Pinto e del modo di applicarla da parte dei giudici italiani ha mostrato che lo scopo delle misure adottate dallo Stato non era eliminare i ritardi, ma creare un rimedio che costituisse un tale ostacolo che scoraggerebbe i ricorrenti dal presentare una domanda o dal proseguirla. Il ricorrente è stato quindi vittima non solo dei cronici ritardi processuali, ma anche delle conseguenti frustrazioni derivanti dagli ostacoli instaurati con il ricorso Pinto. Inoltre, la legge Pinto aveva aumentato il carico di lavoro delle Corti d'Appello senza che fosse previsto un concomitante aumento sostanziale del numero dei giudici, che non poteva che avere effetti negativi sul lavoro dei giudici.

54. In risposta alle critiche dei vari Governi circa i criteri articolati dalla Camera, il ricorrente osservava che la durata del procedimento era talmente vincolata con l'ordinamento giudiziario italiano che il Governo ometteva di chiedere alla Corte cosa dovessero cambiare in il sistema al

fine di eliminare i ritardi. Il Governo ha invece chiesto alla Corte di dettare linee guida in materia di danno o di autorizzare i giudici a continuare a utilizzare linee guida totalmente diverse da quelle utilizzate dalla Corte in modo da poter continuare a far funzionare l'ordinamento italiano senza apportare modifiche all'accelerazione dei procedimenti. Il ricorrente ha sostenuto che il governo ha errato nella sua valutazione della posizione in quanto non spettava alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo evitare di pronunciare sentenze in contrasto con il diritto nazionale ma, al contrario, con il diritto nazionale (incluso la legge Pinto) che dovrebbe non è in contrasto con la Convenzione. Secondo il ricorrente, il Governo non potrebbe correttamente sostenere che in alcuni casi i ritardi nei procedimenti legali hanno dato un vantaggio ai ricorrenti se hanno tenuto con argomenti infondati durante il procedimento, o se la posta in gioco nella controversia era inferiore all'equa soddisfazione assegnata. Il valore della domanda in questione non era rilevante per il diritto a un'udienza entro un termine ragionevole e l'articolo 6 non richiedeva che un richiedente che rivendicasse il diritto a un'equa soddisfazione avesse avuto successo. Inoltre, il ragionamento del Governo è stato espresso con il senno di poi alla fine del procedimento e non è mai stato possibile dire in anticipo quale sarebbe stato l'esito. Se una causa veniva soccombente dopo vent'anni di giudizio, il danno morale subito era tanto maggiore, poiché se la persona avesse saputo prima che avrebbe perso, probabilmente avrebbe sistemato in modo diverso alcuni aspetti della sua vita.

55. Quanto all'adeguatezza dell'accertamento di violazione, tale affermazione valeva solo per uno Stato che avesse commesso poche violazioni - e queste a causa di circostanze eccezionali - e possedesse un solido sistema giudiziario. Non era questa la situazione in Italia, che non ha fatto nulla per porre fine a queste violazioni. Tale condotta non poteva certo essere ricompensata con l'eliminazione dell'equa soddisfazione. Al contrario, per costringere lo Stato a prendere provvedimenti per evitare violazioni, la Corte dovrebbe aumentare i lodi nelle sue sentenze contro l'Italia fino a quando non siano stati eliminati i motivi per cui la giustizia non è stata resa entro un termine ragionevole.

56. Per quanto riguarda le osservazioni relative al principio di sussidiarietà, il ricorrente ha sostenuto che l'articolo 13 non può essere interpretato nel senso che consente a uno Stato di adottare un ricorso interno che determini un'equa soddisfazione per le violazioni dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Corte secondo criteri che erano completamente diversi da quelli utilizzati dalla Corte. La Corte aveva quindi il dovere di intervenire sulle decisioni interne al fine di assicurare il pieno risarcimento delle conseguenze delle violazioni dei diritti e delle libertà tutelate dalla Convenzione. L'intervento della Corte era sempre possibile laddove i tribunali nazionali avessero preso una decisione che pregiudicava l'efficacia del ricorso interno. Accettare all'ingrosso l'argomento della "sussidiarietà" equivaleva a privare la Corte della sua funzione, che era quella di garantire che gli Stati contraenti applicassero la Convenzione e i suoi Protocolli.

### **3. Gli intervenienti**

#### **a) Il governo ceco**

57. Secondo il governo ceco, la Corte dovrebbe limitarsi a garantire che le conseguenze delle scelte di politica giurisprudenziale fatte dai tribunali nazionali fossero in linea con la Convenzione. Il suo controllo dovrebbe essere più o meno rigoroso, a seconda del margine di discrezionalità che la Corte ha concesso alle autorità nazionali. La Corte dovrebbe solo garantire che, ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione, le autorità nazionali si attengano ai principi stabiliti dalla sua giurisprudenza o applichino le disposizioni del proprio diritto interno in modo tale che i ricorrenti godano di un livello di protezione in rispetto dei loro diritti e libertà garantiti dalla Convenzione che era maggiore o equivalente a quello di cui avrebbero goduto se le autorità nazionali applicassero direttamente le disposizioni della Convenzione. La Corte non

dovrebbe andare oltre, tranne nei casi in cui l'esito dell'azione delle autorità nazionali è apparso, a prima vista, arbitrario.

58. Il governo ceco ha riconosciuto che l'adeguatezza dell'importo concesso a livello nazionale era uno dei criteri di efficacia di una domanda di risarcimento ai sensi dell'articolo 13. Tuttavia, in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità che dovrebbe essere disponibile per le Parti contraenti nell'attuare l'articolo 13, hanno ritenuto che la Corte dovesse successivamente esercitare solo un "controllo limitato", limitandosi quindi a verificare che le autorità nazionali non avessero commesso un "errore manifesto di valutazione" del danno morale causato dalla durata eccessiva dei procedimenti giudiziari.

59. Inoltre, poiché il governo ceco voleva fornire al proprio paese un rimedio risarcitorio in aggiunta al rimedio interno preventivo esistente, ha chiesto alla Corte di fornire il maggior numero possibile di linee guida al riguardo in modo da poter istituire un rimedio che sarebbe incontestabilmente efficace.

#### **b) Il governo polacco**

60. Secondo il governo polacco, una valutazione dei fatti del caso al fine di determinare se il "tempo ragionevole" fosse stato superato faceva parte dell'esame delle prove condotto dai tribunali nazionali. Era quindi discutibile fino a che punto un organismo sovranazionale potesse intervenire in questo processo. Era, piuttosto, comunemente accettato che nella maggior parte dei casi i fatti sarebbero stati accertati dai tribunali nazionali e che il compito della Corte si sarebbe limitato ad esaminare se la Convenzione fosse stata rispettata. La giurisprudenza della Corte sembrava limitarsi a valutare se le decisioni dei tribunali nazionali, pronunciate secondo la procedura interna precedentemente approvata dalla Corte, avessero correttamente applicato le regole generali al caso specifico. In assenza di precise indicazioni per valutare i fatti e calcolare l'importo del risarcimento, non vi erano motivi per contestare le decisioni dei tribunali interni. Va tenuto presente a questo proposito che i tribunali nazionali avevano un potere discrezionale nel valutare i fatti e le prove.

61. Inoltre, nelle circostanze molto particolari di alcuni casi, la semplice constatazione di una violazione era sufficiente per soddisfare il requisito di un ricorso effettivo ed equivaleva a un risarcimento sufficiente per la violazione. Tale regola era stata chiaramente stabilita nella giurisprudenza della Corte su altri articoli della Convenzione. In alcuni casi, inoltre, l'eccessiva durata del procedimento potrebbe essere favorevole alle parti e risarcirle sarebbe quindi estremamente discutibile.

#### **c) Il governo slovacco**

62. Secondo il governo slovacco, la Corte dovrebbe adottare lo stesso approccio della valutazione dell'equità dei procedimenti, questione rispetto alla quale ha ritenuto che il suo compito non fosse quello di affrontare gli errori di fatto o di diritto asseritamente commessi dai tribunali nazionali a meno che tali errori non abbiano potuto comportare una violazione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione. Inoltre, sebbene l'articolo 6 della Convenzione garantisse il diritto a un processo equo, non stabiliva alcuna norma sull'ammissibilità delle prove o sulla loro valutazione, che era quindi principalmente materia di regolamentazione nel diritto nazionale da parte dei tribunali nazionali. Di conseguenza, nell'esaminare le decisioni dei tribunali nazionali sull'importo dei danni non patrimoniali assegnati per i ritardi nei procedimenti, la Corte dovrebbe lasciare sufficiente spazio per la discrezionalità dei tribunali al riguardo poiché i tribunali nazionali hanno deciso sui ritardi nei procedimenti sulla base degli stessi criteri della Corte - ed erano in una posizione migliore per analizzare le cause e le conseguenze e quindi determinare equamente il danno non patrimoniale.

63. Il governo slovacco ha sottolineato che le decisioni della Corte costituzionale slovacca sui ritardi nei procedimenti erano molto più dettagliate delle decisioni della Corte. Nella loro istanza sostengono che, la Corte dovrebbe esaminare le decisioni dei tribunali nazionali relative agli importi assegnati per il danno morale solo per quanto riguarda se tali decisioni fossero manifestamente arbitrarie e inique e non se gli importi assegnati dalla Corte in circostanze simili fossero sostanzialmente più elevati. Inoltre, il governo slovacco ha ritenuto logico che gli importi assegnati dai tribunali nazionali per la durata dei procedimenti fossero inferiori agli importi assegnati dalla Corte perché le persone lese potrebbero ottenere un risarcimento effettivo e rapido nel proprio paese senza dover portare il proprio caso dinanzi al tribunale internazionale.

#### 4. La valutazione della Corte

##### a) Reiterazione del contesto peculiare delle cause di durata

64. La Corte comincerà rispondendo alle osservazioni dei diversi Governi circa la mancanza di precisione nelle sue sentenze sia riguardo alle ragioni che hanno portato alla constatazione di una violazione sia per quanto riguarda il danno morale.

Ritiene importante sottolineare che il motivo per cui è stata indotta a pronunciarsi su così tante cause di lunga durata è perché alcune Parti contraenti non hanno rispettato per anni il requisito del "termine ragionevole" di cui all'articolo 6 § 1 e non hanno previsto un ricorso interno per questo tipo di reclamo.

65. La situazione è peggiorata a causa del gran numero di casi provenienti da alcuni paesi, di cui l'Italia è uno. La Corte ha già avuto modo di sottolineare le gravi difficoltà incontrate a causa dell'incapacità dell'Italia di risolvere la situazione. Si è espresso sull'argomento nei seguenti termini:

*“La Corte richiama poi l'attenzione sul fatto che dal 25 giugno 1987, data della sentenza Capuano c. Italia (serie A n. 119), ha già pronunciato 65 sentenze nelle quali ha riscontrato violazioni di procedimenti eccedenti il “termine ragionevole” nei tribunali civili delle varie regioni d'Italia. Parimenti, ai sensi degli ex artt. 31 e 32 della Convenzione, più di 1.400 relazioni della Commissione hanno portato a delibere del Comitato dei Ministri che dichiarano l'Italia in violazione dell'art. 6 per lo stesso motivo.*

*La frequenza con cui si riscontrano violazioni mostra che vi è un accumulo di violazioni identiche che sono sufficientemente numerose da non costituire semplici incidenti isolati. Tali violazioni riflettono una situazione continua a cui non è stato ancora posto rimedio e rispetto alla quale le parti in causa non hanno rimedio interno.*

*Questo cumulo di violazioni costituisce pertanto una pratica incompatibile con la Convenzione”.*

(vedi Bottazzi c. Italia [GC], n. 34884/97, § 22, CEDU 1999 V; Ferrari c. Italia [GC], n. 33440/96, § 21, 28 luglio 1999; AP c. Italia [GC], n. 35265/97, § 18, 28 luglio 1999, e Di Mauro c. Italia [GC], n. 34256/96, § 23, CEDU 1999 V).

66. Così la Corte, come la Commissione, dopo anni di esame delle ragioni dei ritardi imputabili alle parti ai sensi delle norme processuali italiane, ha dovuto deliberare di uniformare le proprie sentenze e decisioni. Ciò le ha permesso di adottare più di 1.000 sentenze contro l'Italia dal 1999 in cause civili di durata dei procedimenti. Tale approccio ha reso necessario stabilire tabelle sui principi di equità per la concessione di danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 41, al fine di giungere a risultati equivalenti in casi simili.

Tutto ciò ha portato la Corte a riconoscere livelli di indennizzo superiori a quelli concessi dalle istituzioni della Convenzione prima del 1999 e che possono differire da quelli applicati in caso di accertamento di altre violazioni. Questo aumento, lungi dall'essere una misura punitiva, aveva lo scopo di soddisfare due scopi. Da un lato è servito a incoraggiare gli Stati a trovare la propria soluzione, universalmente accessibile, al problema e dall'altro ha permesso ai ricorrenti di evitare di essere penalizzati per la mancanza di vie di ricorso interne.

67. La Corte ritiene inoltre importante rilevare che, contrariamente a quanto affermato dal Governo, la Camera non si è in alcun modo allontanata dalla sua prassi costante né in materia di valutazione dei ritardi né in materia di equa soddisfazione. Quanto alla questione del superamento di un termine ragionevole, ribadisce che occorre tener conto delle circostanze della causa e dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, in particolare la complessità della causa, il comportamento del ricorrente e quello dei competenti autorità competenti e l'importanza di ciò che era in gioco per il ricorrente nella controversia (si veda, tra molte altre autorità, *Comingersoll*, sopra citata, § 19). Inoltre, un'analisi più attenta delle numerose sentenze successive alla *Bottazzi* consentirà al Governo di constatare che vi è un chiaro schema negli importi assegnati nelle sue sentenze, poiché gli importi differiscono solo in relazione ai fatti particolari di ciascun caso.

#### **b) Principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte**

68. In merito alle osservazioni sul principio di sussidiarietà, espresse anche dai terzi, la Corte rileva che ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione “può ricevere richieste da qualsiasi persona ... che affermi di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti enunciati nella Convenzione o nei suoi Protocolli. ...”

69. La Corte reitera che spetta in primo luogo alle autorità nazionali riparare qualsiasi presunta violazione della Convenzione. A questo proposito, la questione se un ricorrente possa affermare di essere vittima della presunta violazione è rilevante in tutte le fasi del procedimento ai sensi della Convenzione (si veda *Burdov c. Russia*, n. 59498/00, § 30, CEDU 2002-III ).

70. La Corte ribadisce inoltre che una decisione o un provvedimento favorevole al ricorrente non è in linea di principio sufficiente a privarlo del suo status di "vittima" a meno che le autorità nazionali non abbiano riconosciuto, espressamente o sostanzialmente, e quindi riparato, la violazione della Convenzione (si veda, ad esempio, *Eckle c. Germania*, sentenza del 15 luglio 1982, serie A n. 51, p. 32, §§ 69 e segg.; *Amuur c. Francia*, sentenza del 25 giugno 1996, Rapporti di sentenze e decisioni 1996 III, pag. 846, § 36, *Dalban c. Romania [GC]*, n. 28114/95, § 44, CEDU 1999 VI, e *Jensen c. Danimarca (dec.)*, n. 48470/ 99, CEDU 2001 X).

71. La questione se una persona possa ancora affermare di essere vittima di una presunta violazione della Convenzione comporta essenzialmente da parte della Corte un esame ex post della sua situazione. Come è già avvenuto in altri procedimenti di lunga durata, la questione se ha ricevuto il risarcimento del danno causato - assimilabile all'equa soddisfazione prevista dall'articolo 41 della Convenzione - è una questione importante. È giurisprudenza costante della Corte che, qualora le autorità nazionali abbiano accertato una violazione e la loro decisione costituisca una riparazione adeguata e sufficiente, l'interessato non può più pretendere di essere una vittima ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione (si veda *Holzinger c. Austria (n. 1)*, n. 23459/94, § 21, CEDU 2001 I).

72. Nella misura in cui le parti sembrano collegare la questione dello status di vittima alla questione più generale dell'efficacia del ricorso e cercano linee guida su come offrire le vie di ricorso interne più efficaci possibili, la Corte propone di affrontare la questione in un contesto più ampio, fornire alcune indicazioni circa le caratteristiche che dovrebbe avere un tale ricorso

interno, tenuto conto del fatto che, in questo tipo di casi, la capacità del ricorrente di pretendere di essere una vittima dipenderà dal rimedio interno che il ricorso gli avrà dato.

73. La migliore soluzione in termini assoluti è indiscutibilmente, come in molti ambiti, la prevenzione. La Corte ricorda di aver affermato in molte occasioni che l'articolo 6 § 1 impone agli Stati contraenti il dovere di organizzare i loro sistemi giudiziari in modo tale che i loro tribunali possano soddisfare ciascuna delle sue esigenze, compreso l'obbligo di esaminare le cause entro un termine ragionevole tempo (si veda, tra molte altre autorità, Süßmann c. Germania, sentenza del 16 settembre 1996, Reports 1996 IV, p. 1174, § 55, e Bottazzi, sopra citata, § 22). Laddove il sistema giurisdizionale sia carente al riguardo, un rimedio volto ad accelerare i procedimenti al fine di evitare che diventino eccessivamente lunghi è la soluzione più efficace. Tale rimedio offre un innegabile vantaggio rispetto a un rimedio solo risarcitorio, poiché impedisce anche la conclusione di violazioni successive rispetto al medesimo procedimento e non si limita a riparare la violazione a posteriori, come fa ad esempio un rimedio risarcitorio del tipo previsto dall'ordinamento italiano.

74. La Corte ha più volte riconosciuto che questo tipo di ricorso è "effettivo" nella misura in cui consente una decisione precedente da parte del tribunale interessato (si veda, tra l'altro, Bacchini c. Svizzera (dec.), n. 62915/00, 21 giugno 2005; Kunz c. Svizzera (dec.), n. 623/02, 21 giugno 2005; Fehr e Lauterburg c. Svizzera (dec.), n. 708/02 e 1095/02, 21 giugno 2005; Holzinger (n. 1) (cit., § 22), Gonzalez Marin c. Spagna (dec.), n. 39521/98, CEDU 1999 VII e Tomé Mota c. Portugal (dec.), n. 32082 /96, CEDU 1999-IX).

75. È altresì chiaro che per i paesi in cui esistono già violazioni della durata del procedimento, un rimedio volto solo ad accelerare il procedimento - sebbene auspicabile per il futuro - potrebbe non essere adeguato a porre rimedio a una situazione in cui è ovvio che il procedimento sono già stati eccessivamente lunghi).

76. Diversi tipi di rimedio possono riparare la violazione in modo appropriato. La Corte lo ha già affermato in relazione ai procedimenti penali, dove si è accertata che la durata dei procedimenti fosse stata presa in considerazione nel ridurre la pena in modo espresso e misurabile (vedi Beck c. Norvegia, n. 26390/95, § 27, 26 giugno 2001).

Inoltre, alcuni Stati, come Austria, Croazia, Spagna, Polonia e Repubblica Slovacca, hanno compreso perfettamente la situazione scegliendo di combinare due tipi di ricorsi, uno volto ad accelerare il procedimento e l'altro a garantire un indennizzo (si veda, ad esempio, Holzinger (n. 1), citata sopra, § 22; Slavicek c. Croazia (dec.), n. 20862/02, ECHR 2002 VII; Fernandez-Molina Gonzalez e altri c. Spagna (dec.), n. 64359/01, CEDU 2002 IX; Michalak c. Polonia (dec.), n. 24549/03, 1 marzo 2005; Andrášik e altri c. Slovacchia (dec.), n.57984/00, 60226/00, 60237/00, 60242/00, 60679/00, 60680/00 e 68563/01, CEDU 2002 IX).

77. Tuttavia, gli Stati possono anche scegliere di introdurre solo un ricorso risarcitorio, come ha fatto l'Italia, senza che tale ricorso venga considerato inefficace (si veda Mifsud, sopra citata).

78. La Corte ha già avuto occasione di ribadire nella sentenza Kudła (cit., §§154-55) che, subordinatamente al rispetto dei requisiti della Convenzione, agli Stati contraenti è concesso un certo potere discrezionale sul modo in cui fornire agli individui il sollievo richiesto dall'articolo 13 e conformarsi al loro obbligo della Convenzione ai sensi di tale disposizione. Ha inoltre sottolineato l'importanza delle norme relative al principio di sussidiarietà affinché i singoli non siano sistematicamente costretti a deferire alla Corte di Strasburgo denunce che altrimenti, e secondo la Corte più opportunamente, sarebbero state affrontate in primo luogo nell'ambito della ordinamento giuridico nazionale.



79. Di conseguenza, laddove il legislatore o i tribunali nazionali abbiano concordato di svolgere il loro vero ruolo introducendo un ricorso interno, la Corte dovrà chiaramente trarre alcune conclusioni da ciò. Laddove uno Stato abbia compiuto un'azione significativa introducendo un ricorso risarcitorio, la Corte deve lasciare un più ampio margine di discrezionalità allo Stato per consentirgli di organizzare il ricorso in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico e le proprie tradizioni e consono al criterio di residenti nel paese interessato. In particolare, sarà più facile per i tribunali nazionali fare riferimento agli importi riconosciuti a livello nazionale per altri tipi di danni - lesioni personali, danni relativi alla morte di un familiare o danni in casi di diffamazione, ad esempio - e fare affidamento sulla loro intima convinzione, anche se ciò comporta la concessione di importi inferiori a quelli fissati dalla Corte in casi analoghi.

80. In conformità con la sua giurisprudenza sull'interpretazione e l'applicazione del diritto interno, mentre il dovere della Corte, ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione, è quello di assicurare il rispetto degli impegni assunti dalle Parti contraenti della Convenzione, non è la sua funzione di trattare errori di fatto o di diritto asseritamente commessi da un giudice nazionale a meno che e nella misura in cui possano aver violato diritti e libertà protetti dalla Convenzione.

Inoltre, spetta principalmente alle autorità nazionali, in particolare ai tribunali, interpretare e applicare il diritto nazionale (si veda Jahn e altri c. Germania [GC], nn. 46720/99, 72023/01 e 72552/01, § 86, a essere pubblicato nella CEDU 2005).

81. La Corte è quindi tenuta a verificare se il modo in cui il diritto interno è interpretato e applicato produca conseguenze coerenti con i principi della Convenzione come interpretati alla luce della giurisprudenza della Corte. Ciò è particolarmente vero laddove, come ha giustamente osservato la Corte di Cassazione italiana (paragrafo 24 sopra), il diritto interno fa esplicito riferimento alle disposizioni della Convenzione. Questo ruolo di controllo dovrebbe essere più agevole nei confronti degli Stati che hanno effettivamente incorporato la Convenzione nel loro ordinamento giuridico e considerano le norme direttamente applicabili poiché le più alte corti di questi Stati si assumeranno normalmente la responsabilità di far rispettare i principi determinati dalla Corte.

Di conseguenza, un chiaro errore di valutazione da parte dei tribunali nazionali può anche derivare da un'errata applicazione o interpretazione della giurisprudenza della Corte.

82. Il principio di sussidiarietà non significa rinunciare ad ogni controllo sul risultato ottenuto con l'esercizio delle vie di ricorso interne, altrimenti i diritti garantiti dall'art. 6 sarebbero privi di qualsiasi sostanza. Al riguardo va ribadito che la Convenzione intende garantire non diritti teorici o illusori, ma diritti pratici ed effettivi (si veda Prince Hans-Adam II del Liechtenstein c. Germania [GC], n. 42527/98, § 45, CEDU 2001 VIII). Ciò è particolarmente vero per le garanzie sancite dall'articolo 6, in considerazione del posto di rilievo occupato in una società democratica dal diritto a un processo equo con tutte le garanzie di cui all'articolo 6 (si veda, mutatis mutandis, il principe Hans-Adam II del Liechtenstein, sopra citata, § 45).

### **c) Applicazione dei suddetti principi**

83. Dai principi che precedono consegue che la Corte è tenuta a verificare che vi sia stato un riconoscimento, almeno nella sostanza, da parte delle autorità di una violazione di un diritto tutelato dalla Convenzione e se il ricorso può essere considerato appropriato e sufficiente (si veda, inter alia, Normann c. Danimarca (dec.), n. 44704/98, 14 giugno 2001; Jensen c. Danimarca (dec.), n. 48470/99, 20 marzo 2003; e Nardone c. Italia, n. 34368/98, 25 novembre 2004).

#### *i. L'accertamento di una violazione*

84. La prima condizione, che è l'accertamento di una violazione da parte delle autorità nazionali, non è in discussione poiché, se una Corte d'Appello dovesse riconoscere un risarcimento senza aver prima espressamente accertato una violazione, la Corte concluderebbe necessariamente che tale conclusione sia errata in sostanza, in quanto ai sensi della Legge Pinto, una Corte d'Appello non può emettere un lodo se non è stato superato un termine ragionevole (v. Capogrossi c. Italia (dec.), n. 62253/00, 21 ottobre 2004).

#### *ii. Le caratteristiche del risarcimento*

85. Per quanto riguarda la seconda condizione, vale a dire, un ricorso adeguato e sufficiente, la Corte ha già indicato che anche se un ricorso è "effettivo" in quanto consente una decisione precedente da parte dei giudici a cui è stata deferita la causa o al creditore sia riconosciuto un adeguato risarcimento per i ritardi già verificatisi, tale conclusione si applica solo a condizione che la domanda di risarcimento resti essa stessa un rimedio effettivo, adeguato e accessibile rispetto all'eccessiva durata del procedimento giudiziario (si veda Mifsud, sopra citata) .

Non si può infatti escludere che ritardi eccessivi in un'azione di risarcimento influiscano sull'adeguatezza del rimedio (si veda Paulino Tomas c. Portogallo (dec.), n. 58698/00, CEDU 2003 VIII; Belinger c. Slovenia , (dec.) n. 42320/98, 2 ottobre 2001 e, mutatis mutandis, Önerıldız c. Turchia [GC], n. 48939/99, § 156, CEDU 2004 XII).

86. In tale contesto, la Corte ribadisce la sua giurisprudenza secondo cui il diritto di accesso a un tribunale garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione sarebbe illusorio se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente consentisse una decisione giudiziaria definitiva e vincolante a rimanere inoperante a danno di una delle parti. L'esecuzione di una sentenza pronunciata da qualsiasi tribunale deve quindi essere considerata parte integrante del "processo" ai fini dell'articolo 6 (si veda, tra l'altro, Hornsby c. Grecia, sentenza del 19 marzo 1997, Reports 1997 II, pp. 510-11, § 40 e segg., e Metaxas c. Grecia, n.8415/02, § 25, 27 maggio 2004).

87. La Corte ha sottolineato, nelle cause di durata civile, che il procedimento di esecuzione costituisce la seconda fase del procedimento e che il diritto rivendicato non acquista efficacia fino al momento dell'esecuzione (si veda, tra l'altro, Di Pede c. Italia e Zappia c. Italia, sentenze del 26 settembre 1996, Reports 1996 IV, p.1384, §§ 22, 24 e 26, e pp. 1411-12, §§ 18, 20, 22, e, mutatis mutandis, Silva Pontes c. Portogallo, sentenza del 23 marzo 1994, serie A n. 286 A, pag. 14, § 33).

88. La Corte ha anche affermato che non è appropriato richiedere a un individuo che ha ottenuto una sentenza contro lo Stato al termine di un procedimento legale di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere soddisfazione. Ne consegue che il ritardato pagamento, a seguito di procedimenti esecutivi, degli importi dovuti al ricorrente non può sanare l'inadempimento di lunga data delle autorità nazionali a una sentenza e non consente un risarcimento adeguato (vedere Metaxas, sopra citata, § 19, e c. Grecia, n. 62503/00, § 23, 11 dicembre 2003). Inoltre, alcuni Stati, come la Slovacchia e la Croazia, hanno addirittura stabilito una data entro la quale deve essere effettuato il pagamento, rispettivamente due e tre mesi (vedi Andrášik e altri c. Slovacchia, e Slavicek c. Croazia, citata).

La Corte può accettare che le autorità abbiano bisogno di tempo per effettuare il pagamento. Tuttavia, per quanto riguarda un ricorso risarcitorio volto a rimediare alle conseguenze di procedimenti eccessivamente lunghi, tale termine non dovrebbe in genere superare i sei mesi dalla data in cui la decisione di indennizzo diventa esecutiva.

89. Come la Corte ha già ribadito in molte occasioni, non è consentito a un'autorità statale citare la mancanza di fondi come scusa per non onorare un debito di giudizio (si veda, tra molte altre autorità, Burdov, sopra citata, § 35) .

90. Quanto alla natura più o meno sommaria del procedimento risarcitorio, va osservato che un rimedio risarcitorio entro un termine ragionevole può ben essere soggetto a norme procedurali che non sono esattamente le stesse delle ordinarie domande di risarcimento. Spetta a ciascuno Stato determinare, sulla base delle norme applicabili nel proprio ordinamento giurisdizionale, quale procedura risponda meglio al criterio di "effettività", purché la procedura sia conforme ai principi di equità garantiti dall'articolo 6 della Convenzione.

91. Infine, la Corte ritiene ragionevole che in questo tipo di procedimenti in cui lo Stato, a causa della cattiva organizzazione del proprio sistema giudiziario, costringe le parti in causa - in una certa misura - a ricorrere a un rimedio risarcitorio, le norme in materia di spese legali può essere diverso ed evitare così di imporre un onere eccessivo alle parti in causa laddove la loro azione sia giustificata. Potrebbe apparire paradossale che, imponendo tributi diversi - pagabili prima del l'omissione di una domanda o dopo la decisione - lo Stato toglie con una mano ciò che ha concesso con l'altra per riparare una violazione della Convenzione. Né i costi dovrebbero essere eccessivi e costituire una restrizione irragionevole al diritto di presentare una tale domanda e quindi una violazione del diritto di accesso a un tribunale. A questo proposito la Corte osserva che in Polonia ai ricorrenti viene rimborsata la tassa di giudizio dovuta per la presentazione di un reclamo se il loro reclamo è considerato giustificato (si veda *Charzyński c. Polonia* (dec.), n. 15212/03, da pubblicare nella CEDU 2005) .

92. Per quanto riguarda le violazioni del requisito del termine ragionevole, una delle caratteristiche di un risarcimento sufficiente che può rimuovere lo status di vittima di una parte in causa riguarda l'importo assegnato a seguito del ricorso al ricorso interno. La Corte ha già avuto occasione di indicare che lo status di vittima di un ricorrente può dipendere anche dall'importo del risarcimento concesso a livello nazionale sulla base dei fatti di cui si lamenta dinanzi alla Corte (si veda *Normann c. Danimarca* (dec.) , n.44704/98, 14 giugno 2001, e *Jensen e Rasmussen c. Danimarca*, cit.).

93. Per quanto riguarda il danno patrimoniale, i tribunali nazionali sono chiaramente in una posizione migliore per determinarne l'esistenza e il quantum. Inoltre, tale punto non è stato contestato dalle parti o dagli intervenienti.

94. Per quanto riguarda il danno morale, la Corte, come la Corte di Cassazione italiana (si veda la sua sentenza n. 8568/05, punto 30 sopra), presuppone che vi sia una forte ma confutabile presunzione che procedimenti eccessivamente lunghi daranno luogo a danno. La Corte ammette anche che, in alcuni casi, la durata dei procedimenti può comportare solo un danno morale minimo o nessun danno morale (si veda *Nardone*, sopra citata). I tribunali nazionali dovranno quindi giustificare la loro decisione motivando adeguatamente.

95. Inoltre, secondo la Corte, il livello del risarcimento dipende dalle caratteristiche e dall'efficacia del ricorso interno.

96. La Corte può anche perfettamente accettare che uno Stato che ha introdotto una serie di rimedi, di cui uno diretto ad accelerare i procedimenti e uno a consentire un risarcimento, conceda importi che, pur essendo inferiori a quelli assegnati dalla Corte, sono non irragionevole, a condizione che le relative decisioni, che devono essere consone alla tradizione giuridica e al tenore di vita nel paese interessato, siano rapide, motivate ed eseguite molto rapidamente (vedi *Dubjakova c. Slovacchia* (dec.), n. 67299 /01, 10 ottobre 2004).

Tuttavia, laddove il rimedio interno non abbia soddisfatto tutti i requisiti di cui sopra, è possibile che la soglia rispetto alla quale l'importo consentirà ancora a una parte in causa di affermare di essere una "vittima" sarà più elevata.

97. È addirittura ipotizzabile che il giudice che determina l'importo dell'indennizzo riconosca il proprio ritardo e che, di conseguenza, e per non penalizzare successivamente il ricorrente, conceda un importo particolarmente elevato di risarcimento per compensare l'ulteriore ritardo .

*iii. Applicazione al caso in esame*

98. Il termine di quattro mesi prescritto dalla legge Pinto soddisfa il requisito della rapidità necessaria per l'efficacia di un ricorso. L'unico ostacolo a ciò può sorgere con ricorsi per Cassazione per i quali non è stato fissato alcun termine massimo per la decisione. Nel caso di specie, anche se si considera l'intera fase giudiziale, cioè dal 17 ottobre 2001 al 3 gennaio 2003, è durata quattordici mesi, il che è ancora ragionevole in quanto due giudici si sono occupati della causa.

99. Tuttavia, la Corte trova inaccettabile che la ricorrente abbia dovuto aspettare più di ventidue mesi, dopo che la decisione è stata depositata presso la Cancelleria, prima di ricevere il suo risarcimento.

100. La Corte sottolinea il fatto che, per essere efficace, un rimedio risarcitorio deve essere accompagnato da un'adeguata previsione di bilancio in modo che possa essere dato effetto entro sei mesi dal loro deposito in cancelleria alle decisioni delle Corti d'Appello che attribuiscono risarcimento, che, ai sensi della Legge Pinto, sono immediatamente esecutive (sezione 3(6) della Legge Pinto - cfr. paragrafo 22 sopra).

101. Analogamente, per quanto riguarda le spese procedurali, alcune spese fisse (come la tassa per la registrazione della decisione giudiziaria) possono ostacolare in modo significativo gli sforzi compiuti dai ricorrenti per ottenere un risarcimento. La Corte richiama l'attenzione del Governo su questi diversi aspetti al fine di sradicare alla fonte i problemi che possono dar luogo a ulteriori ricorsi.

102. Nel valutare l'importo del risarcimento concesso dalla Corte d'Appello, la Corte considera, sulla base del materiale in suo possesso, cosa avrebbe fatto nella stessa posizione per il periodo preso in considerazione dal giudice nazionale.

103. Secondo gli atti forniti dal Governo per l'udienza, non vi è sproporzione in Italia tra gli importi riconosciuti agli eredi per i danni non patrimoniali in caso di morte di un familiare o quelli riconosciuti per lesioni fisiche o nei casi di diffamazione e quelli generalmente riconosciuti dalla Corte ai sensi dell'articolo 41 nei casi di durata del procedimento. Di conseguenza, il livello del risarcimento generalmente concesso dalle Corti d'Appello nelle domande Pinto non può essere giustificato da questo tipo di considerazione.

104. Anche se il metodo di calcolo previsto dal diritto interno non corrisponde esattamente ai criteri stabiliti dalla Corte, un'analisi della giurisprudenza della Corte relativa alle aggiudicazioni di equa soddisfazione per procedimenti eccessivamente lunghi dovrebbe consentire alle Corti d'Appello di aggiudicare somme non irragionevoli rispetto a quanto disposto dalla Corte in casi analoghi.

105. Nella presente causa la Corte nota che i procedimenti non erano complessi. Ritiene, come la Corte d'Appello, che, sebbene il comportamento delle parti abbia contribuito a ritardare il procedimento, non è stato l'unico motivo del ritardo. La decisione della Corte d'Appello, in parte motivata, non fa riferimento ad alcun elemento significativo che giustifichi una sostanziale riduzione del risarcimento. Inoltre, la Corte d'Appello non ha fornito alcuna spiegazione sul metodo di calcolo che l'ha condotta ad attribuire EUR 5.000. La Corte osserva che l'importo concesso è circa il 14 % di quanto generalmente concesso in casi italiani simili. Questo elemento da solo porta ad un risultato manifestamente irragionevole alla luce della giurisprudenza della

Corte, in particolare per quanto riguarda procedimenti di durata così lunga e trattati da un solo grado di giurisdizione. Tornerà su tale questione nel contesto dell'articolo 41 (si veda il paragrafo 143 infra).

106. In conclusione, e tenuto conto del fatto che vari requisiti non sono stati soddisfatti, la Corte ritiene che il ricorso fosse insufficiente. Poiché la seconda condizione - un ricorso adeguato e sufficiente - non è stata soddisfatta, la Corte ritiene che nel caso di specie il ricorrente possa ancora affermare di essere una "vittima" di una violazione del requisito del "termine ragionevole".

Di conseguenza, anche questa eccezione del Governo deve essere respinta.

## II. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

107. Il ricorrente lamentava una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, che prevede:

*"Nella determinazione dei suoi diritti e doveri civili ..., ognuno ha diritto a un ... udienza entro un termine ragionevole da [un] ... tribunale ..."*

108. Il 25 agosto 2003 la ricorrente ha informato la Corte che non si stava lamentando del modo in cui la Corte d'Appello aveva valutato i ritardi, ma dell'importo irrisorio dei danni assegnati e ancora non pagati.

109. Nella sua sentenza, la Camera ha ritenuto che vi fosse stata una violazione dell'articolo 6 § 1 perché la durata del procedimento non soddisfaceva il requisito del "termine ragionevole" e che questo era un altro esempio della pratica di cui alla sentenza Bottazzi sentenza (cfr. paragrafi 22-23 della sentenza della Camera).

110. Secondo il ricorrente, la Legge Pinto era stata approvata frettolosamente al fine di arginare la marea di ricorsi contro l'Italia e le numerose sentenze di accertamento di violazione, che avevano dato luogo all'accertamento di una prassi in Italia incompatibile con la Convenzione. Prendendo alcuni dei giudici fuori dalle cause della Corte d'Appello per lavorare sulle domande Pinto, invece di nominarne un numero sufficiente di nuovi, il governo aveva semplicemente aumentato l'arretrato nelle Corti d'Appello. La ricorrente non vedeva come ciò potesse impedire ulteriori violazioni.

111. Il Governo ha contestato la formulazione adottata nella sentenza Bottazzi (sopra citata, § 22) circa l'esistenza di una "pratica" incompatibile con la Convenzione poiché nel caso di specie non vi era stata alcuna tolleranza da parte dello Stato, che aveva adottato numerose misure, tra cui la legge Pinto, per prevenire ulteriori violazioni.

### A. Periodo da considerare

112. Il periodo da prendere in considerazione ha avuto inizio l'8 aprile 1974, con l'apertura del giudizio presso il Tribunale di Piacenza, e si è concluso il 23 ottobre 2000, con il deposito in cancelleria della sentenza della Corte d'Appello. Durava quindi più di ventisei anni e sei mesi per un grado di giurisdizione.

113. La Corte nota che la Corte d'Appello ha valutato la durata totale dei procedimenti poiché si erano conclusi entro la data della sua decisione.

### B. Ragionevolezza della durata del procedimento

114. La Corte ha già ribadito le ragioni che l'hanno portata a concludere nelle quattro sentenze contro l'Italia del 28 luglio 1999 (vedi Bottazzi, sopra citata, § 22; Ferrari, sopra citata § 21; AP,

sopra citata, § 18; e Di Mauro, sopra citata, § 23) che esisteva una pratica in Italia (paragrafo 64 sopra).

115. Nota che, come ha sottolineato il Governo, da allora è stato introdotto un ricorso interno. Tuttavia, ciò non ha modificato il problema di merito, ovvero il fatto che la durata dei procedimenti in Italia continua ad essere eccessiva. Le relazioni annuali del Comitato dei Ministri sulla lunghezza eccessiva dei procedimenti giudiziari in Italia (si veda, tra l'altro, CM/Inf/DH(2004)23 rivisto, e Interim Resolution ResDH(2005)114) difficilmente sembrano riflettere cambiamenti sostanziali in questo settore. Come il ricorrente, la Corte non vede come l'introduzione del ricorso Pinto a livello nazionale abbia risolto il problema dei procedimenti eccessivamente lunghi. Ha certamente risparmiato alla Corte la fatica di constatare queste violazioni, ma il compito è stato semplicemente trasferito alle Corti d'Appello, che erano già sovraccariche. Inoltre, stante l'occasionale divergenza tra la giurisprudenza della Corte di Cassazione (paragrafi 23-30 sopra) e quella della Corte, quest'ultima è nuovamente chiamata a pronunciarsi sull'esistenza di tali violazioni.

116. La Corte sottolinea ancora una volta che l'articolo 6 § 1 della Convenzione obbliga gli Stati contraenti a organizzare i loro sistemi giuridici in modo da consentire ai tribunali di conformarsi ai suoi vari requisiti. Desidera riaffermare l'importanza di amministrare la giustizia senza ritardi che potrebbero comprometterne l'efficacia e la credibilità (si veda Bottazzi, sopra citata, § 22). La posizione dell'Italia al riguardo non è cambiata sufficientemente per rimettere in discussione la conclusione che tale cumulo di violazioni costituisce una pratica incompatibile con la Convenzione.

117. La Corte rileva che nel caso di specie la Corte d'Appello ha anche rilevato che un termine ragionevole era stato superato rispetto allo stesso periodo di quello preso in considerazione dalla Corte. Tuttavia, il fatto che il procedimento "Pinto", esaminato nel suo insieme, ed in particolare la fase esecutiva, non abbia fatto perdere alla ricorrente lo status di "vittima" costituisce un'aggravante rispetto alla violazione dell'articolo 6 § 1 per superamento del ragionevole tempo. La Corte tornerà quindi su tale questione ai sensi dell'articolo 41.

118. La Corte, esaminati i fatti alla luce delle indicazioni fornite dalle parti e della predetta prassi, e vista la propria giurisprudenza in materia, ritiene che nel caso di specie la durata del procedimento sia stata eccessiva e venuta meno per soddisfare il requisito del "tempo ragionevole".

Di conseguenza, vi è stata una violazione dell'articolo 6 § 1.

### III. PRESUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 13, 17 E 34 DELLA CONVENZIONE

119. Nelle memorie depositate dinanzi alla Corte nel 2005 la ricorrente sembrava ritenere che gli articoli 13 e 17 fossero stati violati e chiedeva alla Corte di dichiarare che un ricorso Pinto non costituiva un rimedio effettivo a causa degli ostacoli che aveva creato e delle modalità in cui era stato applicato. Ha inoltre chiesto alla Corte di pronunciarsi su una possibile violazione dell'articolo 34 della Convenzione poiché, data la serie di ostacoli costituiti dalla legge Pinto che dovevano essere superati prima che un ricorso potesse essere presentato alla Corte, si potrebbe ritenere che fosse stata un'interferenza con il diritto di ricorso individuale.

Questi articoli sono così formulati:

#### Articolo 13

*“Ognuno i cui diritti e le cui libertà sanciti nella [la] Convenzione sono violati avrà un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità nazionale nonostante la violazione sia stata commessa da persone che agiscono in veste ufficiale”.*

#### **Articolo 17**

*“Nulla [nella] Convenzione può essere interpretato come implicante per qualsiasi Stato, gruppo o persona alcun diritto di intraprendere qualsiasi attività o compiere qualsiasi atto finalizzato alla distruzione di uno qualsiasi dei diritti e delle libertà qui enunciati o alla loro limitazione a un misura maggiore di quanto previsto dalla Convenzione”.*

#### **Articolo 34**

*“La Corte può ricevere ricorsi da qualsiasi persona, organizzazione non governativa o gruppo di individui che affermi di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti enunciati nella Convenzione o nei suoi Protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare in alcun modo l'effettivo esercizio di tale diritto”.*

120. Partendo dal presupposto che gli argomenti avanzati possono essere considerati nuovi reclami ai sensi degli articoli 13, 17 e 34 e non sono solo motivi a sostegno di argomenti ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, la Corte osserva che sono stati sollevati per il prima volta dinanzi ad essa nelle memorie presentate alla Grande Camera nel 2005. Di conseguenza, non sono oggetto della decisione di ammissibilità del 20 novembre 2003 che delimita i limiti entro i quali la Corte deve porsi (v., tra l'altro, *mutatis mutandis*, *Assanidzé c. Georgia [GC]*, n. 71503/01, § 162, CEDU 2004-II). Ne consegue che tali censure esulano dall'ambito di esame del caso così come è stato deferito alla Grande Camera.

## **IV. APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 46 E 41 DELLA CONVENZIONE**

### **A. Articolo 46 della Convenzione**

121. Ai sensi di questa disposizione:

*“1. Le Alte Parti contraenti si impegnano ad attenersi alla sentenza definitiva della Corte in ogni caso di cui siano parti.*

*2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri, che sovrintenderà alla sua esecuzione”.*

122. La Corte ricorda che, nell'ambito dell'esecuzione delle sentenze ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, una sentenza in cui accerti una violazione della Convenzione impone allo Stato convenuto l'obbligo giuridico ai sensi di tale disposizione di porre fine a la violazione e a risarcirne le conseguenze in modo da ripristinare, per quanto possibile, la situazione esistente prima della violazione. Se, invece, il diritto nazionale non consente - o consente solo parziale - di risarcire le conseguenze della violazione, l'art. 41 autorizza la Corte a concedere alla parte lesa la soddisfazione che ritenga opportuna. Ne consegue, tra l'altro, che una sentenza in cui la Corte accerti una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli impone allo Stato convenuto un obbligo giuridico non solo di pagare agli interessati le somme corrisposte a titolo di equa soddisfazione, ma anche di scegliere, subordinatamente alla supervisione del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o, se del caso, individuali da adottare nel suo ordinamento giuridico interno per porre fine alla violazione constatata dalla Corte e compiere ogni possibile riparazione per le sue conseguenze in tale modo da ripristinare, per quanto possibile, la situazione esistente prima della violazione (vedi *Assanidzé c. Georgia*, sopra citata, § 198, e *Ila andcu e altri c. Moldova e Russia [GC]*, n. 48787/99, § 487, CEDU 2004-VII).

123. Inoltre, dalla Convenzione, e dall'articolo 1 in particolare, risulta che, ratificando la Convenzione, gli Stati contraenti si impegnano a garantire che la loro legislazione interna sia compatibile con essa (vedi *Maestri c. Italia* [GC], n. 39748/ 98, § 47, CEDU 2004-I).

124. Centinaia di cause sono attualmente pendenti innanzi alla Corte per lodi emessi dalle Corti d'Appello nel procedimento "Pinto" antecedentemente alla deroga al precedente della Corte di Cassazione e/o al ritardo nel pagamento delle somme in questione. La Corte, pur riconoscendo con soddisfazione l'evoluzione favorevole della giurisprudenza italiana, ed in particolare la recente sentenza della Corte di Cassazione plenaria (paragrafo 28 sopra), si rammarica di constatare che, qualora sia stata corretta una carenza che ha dato luogo a una violazione, ne compare un'altra relativa alla prima: nel caso di specie il ritardo nell'esecuzione delle decisioni. Essa non può sottolineare troppo il fatto che gli Stati devono dotarsi dei mezzi necessari e adeguati per garantire che siano garantite tutte le condizioni per assicurare una giustizia efficace.

125. Nella sua Raccomandazione del 12 maggio 2004 (Rec. (2004)6), il Comitato dei Ministri ha accolto con favore il fatto che la Convenzione sia ormai diventata parte integrante dell'ordinamento giuridico nazionale di tutti gli Stati Parte, raccomandando al contempo che gli Stati membri assicurino che la Convenzione ed i rimedi esistevano ed erano efficaci. Al riguardo, la Corte ritiene importante sottolineare che, sebbene l'esistenza di un ricorso sia necessaria, non è di per sé sufficiente. I giudici nazionali devono essere in grado, in base al diritto nazionale, di applicare direttamente la giurisprudenza europea e la loro conoscenza di tale giurisprudenza deve essere facilitata dallo Stato in questione. La Corte si richiama al riguardo ai contenuti delle Raccomandazioni del Comitato dei Ministri sulla pubblicazione e diffusione negli Stati membri del testo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della giurisprudenza della Corte (Rec (2002) 13) del 18 dicembre 2002) e sulla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nell'istruzione universitaria e nella formazione professionale (Rec (2004)4) del 12 maggio 2004), senza dimenticare la Risoluzione del Comitato dei Ministri (Res (2002)12) l'istituzione della CEPEJ (si vedano i paragrafi 33-34 sopra) e il fatto che al vertice di Varsavia del maggio 2005 i capi di Stato e di governo degli Stati membri abbiano deciso di sviluppare le funzioni di valutazione e assistenza della CEPEJ.

Nella stessa Raccomandazione del 12 maggio 2004 (Rec. (2004)6) il Comitato dei Ministri ha inoltre ribadito che gli Stati hanno l'obbligo generale di risolvere i problemi sottesi alle violazioni riscontrate.

126. La Corte ribadisce che, previo controllo da parte del Comitato dei Ministri, lo Stato convenuto rimane libero di scegliere i mezzi con cui adempiere ai propri obblighi legali ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, a condizione che tali mezzi siano compatibili con le conclusioni stabilite nella sentenza della Corte (si veda *Broniowski c. Polonia* [GC], n. 31443/96, § 192, CEDU 2004-V).

127. Senza cercare di determinare quali misure possono essere prese dallo Stato convenuto per adempiere ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, la Corte richiama la sua attenzione sulle condizioni sopra indicate (vedere paragrafi 68-106) riguardo alla possibilità che una persona possa ancora affermare di essere una "vittima" in questo tipo di casi e invitarla a prendere tutte le misure necessarie per garantire che le decisioni interne non solo siano conformi alla giurisprudenza di questa Corte, ma anche eseguite entro sei mesi di essere depositato con il registro.

## **B. Articolo 41 della Convenzione**

128. L'articolo 41 della Convenzione prevede:



*“Se la Corte rileva che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte Contraente interessata consente solo un risarcimento parziale, la Corte, se necessario, accorda un'equa soddisfazione al parte lesa.”*

### *1. La sentenza della Camera*

129. Nella sua sentenza la Camera ha fornito l'indicazione del metodo di calcolo utilizzato dalla Corte per determinare un'equa valutazione del danno morale subito in conseguenza della durata del procedimento civile e della possibilità di ridurre tale somma in ragione di l'esistenza di un ricorso interno (paragrafo 26 della sentenza).

### *2. Argomenti dei comparsi dinanzi alla Corte*

#### **a) Il governo convenuto**

130. Il governo ha sostenuto che la sentenza del 10 novembre 2004 rappresentava una deviazione dalla giurisprudenza costante della Corte e le ha chiesto di tornare alla sua prassi precedente, conforme ai principi della Convenzione. Hanno rilevato che i criteri stabiliti erano imprecisi, in particolare per quanto riguarda le possibilità di ridurre gli importi inizialmente ottenuti. A loro avviso, l'importo dell'equa soddisfazione dovrebbe essere calcolato solo con riferimento ai ritardi imputabili allo Stato.

#### **b) Il richiedente**

131. Il ricorrente ha fatto riferimento alla notevole differenza nel tenore di vita tra gli Stati terzi e l'Italia e ha sostenuto che il livello dell'indennizzo non poteva quindi essere lo stesso. Ha notato che il risarcimento serviva come misura coercitiva nei confronti degli Stati inadempienti che erano vincolati dal loro impegno ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione a rispettare i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti dalla Convenzione. A suo avviso, uno Stato più ricco potrebbe giustamente essere condannato a pagare somme superiori a quelle richieste a quelli più poveri per incoraggiarlo a porre rimedio al proprio sistema giudiziario, in particolare laddove lo Stato in questione avesse commesso lo stesso tipo di violazioni per decine di anni rispetto a migliaia di casi. Ha rilevato che i criteri stabiliti nella sentenza in questione avevano semplicemente rivelato i criteri che erano stati applicati per molto tempo dalla Corte e che erano perfettamente compatibili con il tenore di vita dei cittadini italiani. Ha affermato che gli avvocati italiani, che avevano accesso alle sentenze in francese o in inglese - in mancanza di una versione italiana - erano già riusciti a dedurre dalle sentenze della Corte tutti i criteri ora contestati dal Governo. Ha inoltre sostenuto che non ci si poteva aspettare che la Corte redigesse un elenco esaustivo di tutte le possibilità di ridurre o aumentare i premi. Ha sostenuto, infine, che spettava ai tribunali nazionali consultare la giurisprudenza della Corte al fine di trovare la risposta della Corte a una determinata situazione.

### *3. Gli intervenienti*

#### **a) Il governo ceco**

132. Poiché il governo ceco aveva deciso, oltre a introdurre un ricorso preventivo, di emanare una legge che prevedeva un ricorso risarcitorio, si sentiva obbligato a proporre una legge sufficientemente prevedibile. Hanno fatto riferimento a difficoltà al riguardo, sostenendo che né la Convenzione né la giurisprudenza della Corte hanno fornito chiarimenti sufficienti. Hanno chiesto maggiori informazioni sui criteri utilizzati dalla Corte, sui casi che potrebbero essere considerati "simili" e sul livello soglia della relazione "ragionevole".

#### **b) Il governo polacco**

133. Secondo il governo polacco, la Corte dovrebbe indicare in cosa consistesse l'equa soddisfazione. Se non si fornivano indicazioni precise, era probabile che sorgessero incongruenze tra la giurisprudenza interna e la giurisprudenza della Corte. Sia i ricorrenti che i governi troverebbero molto difficile stabilire regole generali in materia di equa soddisfazione dalla giurisprudenza della Corte. Di conseguenza, i tribunali nazionali non erano in grado di fare affidamento sulla giurisprudenza della Corte e prendere decisioni compatibili con essa.

#### **c) Il governo slovacco**

134. Il governo slovacco ha apprezzato il tentativo fatto dalla Corte di specificare i criteri per determinare i premi in relazione al danno morale. Tuttavia, hanno aggiunto che le considerazioni sulle quali la Corte ha basato la sua determinazione del danno morale dovrebbero formare parte della motivazione della sua decisione. Solo in questo modo le sentenze della Corte sarebbero divenute chiare istruzioni per i tribunali nazionali, che determinavano i risarcimenti in relazione al danno morale causato da ritardi nei procedimenti. Secondo il governo slovacco, era impossibile tradurre in cifre tutti questi aspetti o prevedere ogni situazione che potesse presentarsi. Non ci si aspettava che la Corte definisse una formula precisa con la quale potesse essere calcolato l'importo riconosciuto per il danno morale derivante dalla durata del procedimento o per determinare importi precisi. Era, a loro avviso, più importante che la Corte fornisse una giustificazione sufficiente nelle sue decisioni sulle modalità con le quali si è tenuto conto dei criteri cui si è tenuto conto nella valutazione della ragionevolezza della durata del procedimento poi presi in considerazione per determinare l'importo riconosciuto per il danno morale derivante dai ritardi del procedimento. Era chiaro da quanto precede che i ricorrenti avrebbero dovuto ricevere lo stesso importo in casi analoghi.

#### *4. I criteri della Corte*

135. In risposta ai Governi, la Corte precisa in via preliminare che per "casi simili" si intendono due procedimenti qualsiasi che siano durati per lo stesso numero di anni, per un identico numero di gradi di giurisdizione, con quote di equivalente importanza, più o meno la stessa condotta da parte del richiedente e nei confronti dello stesso paese.

Inoltre, condivide l'opinione del governo slovacco secondo cui sarebbe impossibile e impraticabile cercare di fornire un elenco di spiegazioni dettagliate che copra ogni eventualità e ritiene che tutti gli elementi necessari possano essere trovati nelle sue precedenti decisioni disponibili nella banca dati della giurisprudenza della Corte.

136. Indica poi che l'importo che riconoscerà in relazione al danno morale può essere inferiore a quello indicato nella sua giurisprudenza qualora il ricorrente abbia già ottenuto l'accertamento di una violazione a livello nazionale e il risarcimento mediante un ricorso interno. A parte il fatto che l'esistenza di un ricorso interno è pienamente conforme al principio di sussidiarietà sancito dalla Convenzione, tale ricorso è più vicino e più accessibile di un ricorso alla Corte, è più rapido e viene elaborato nella lingua del ricorrente; offre quindi vantaggi che devono essere presi in considerazione (si veda il paragrafo 26 della sentenza della Camera).

137. La Corte ritiene, tuttavia, che quando un ricorrente può ancora affermare di essere una "vittima" dopo aver esaurito tale ricorso interno, gli deve essere assegnata la differenza tra l'importo ottenuto dalla Corte d'Appello e un importo che non sarebbe stato ritenuto manifestamente irragionevole rispetto all'importo assegnato dalla Corte se fosse stato assegnato dalla Corte d'Appello e pagato rapidamente.

138. Ai richiedenti dovrebbe anche essere assegnato un importo in relazione a fasi del procedimento che potrebbero non essere state prese in considerazione dai tribunali nazionali nel periodo di riferimento in cui non possono più riportare la causa dinanzi alla Corte d'Appello che

chiede l'applicazione della mutamento di posizione adottato dalla Corte di Cassazione il 26 gennaio 2004 (si veda la sua sentenza n. 1339, punto 24 sopra) o la durata residua non fosse di per sé sufficientemente lunga da poter essere considerata una seconda violazione rispetto allo stesso procedimento .

139. Infine, il fatto che un ricorrente che, per conformarsi alla decisione adottata nella causa Brusco (sopra citata), si fosse adoperato per avvalersi del nuovo ricorso interno rivolgendosi alla Corte d'Appello dopo aver presentato ricorso alla Commissione, ha poi dovuto subire un ulteriore ritardo nell'attesa del pagamento di una somma dovuta dallo Stato che porterà la Corte a condannare il Governo a corrispondere al ricorrente un'ulteriore somma a fronte di quei mesi di frustrazione.

#### *5. Applicazione dei criteri che precedono al caso di specie*

##### **a) Danni**

140. Il ricorrente ha lasciato alla Corte il compito di valutare il danno subito sia sotto il profilo del danno patrimoniale che del danno morale. Ha chiesto alla Corte di prendere in considerazione il fatto che il suo cortile era stato trasformato in una fogna, il che le aveva impedito di vendere la casa e di avvicinarsi ai figli, aveva fatto partire i suoi inquilini e l'aveva lasciata senza il mezzi necessari per eseguire il lavoro richiesto dopo l'infiltrazione nella cantina e nelle fondamenta della casa.

141. Il Governo ha contestato tali pretese e ha sottolineato che il ricorso per Cassazione era stato respinto in quanto tardivo.

142. La Corte non vede un nesso causale tra la violazione accertata e il danno patrimoniale lamentato e di conseguenza respinge questa richiesta.

143. Per quanto riguarda il danno morale, tuttavia, la Corte rileva che, sulla base delle circostanze del caso di specie (paragrafi 105 e 112-13 sopra), avrebbe concesso, in assenza di vie di ricorso interne, la somma di 36.000 euro. Rileva che il ricorrente ha ricevuto 5.000 EUR dalla Corte d'appello, che è circa il 14% di quanto avrebbe assegnato la Corte. Ad avviso della Corte, tale elemento porta di per sé ad un risultato manifestamente irragionevole alla luce dei criteri stabiliti dalla sua giurisprudenza.

Tenuto conto delle caratteristiche del ricorso interno scelto dall'Italia e del fatto che, nonostante tale ricorso nazionale, la Corte ha riscontrato una violazione, ritiene, statuendo in via equitativa, che al ricorrente debbano essere attribuiti EUR 11.200.

La Corte assegna inoltre EUR 1.600 per l'ulteriore frustrazione derivante dal ritardo nel pagamento della somma dovuta dallo Stato, che non è stata pagata fino al 23 dicembre 2003.

144. Di conseguenza, il ricorrente ha diritto a un risarcimento per danno morale nella somma di EUR 12.800, più qualsiasi imposta che può essere addebitata su tale importo.

##### **b) Costi e spese**

145. Il ricorrente ha anche chiesto il rimborso di parte dei costi e delle spese sostenute nei tribunali nazionali ma non li ha quantificati. Relativamente al procedimento "Pinto", ha chiesto il rimborso delle spese processuali relative alla fase avanti la Corte di Cassazione, pari a Euro 2.206,57. In relazione ai procedimenti scritti e orali dinanzi alla Grande Camera, il primo avvocato della squadra difensiva ha chiesto EUR 13.516,56 contro il Governo convenuto. Per quanto riguarda la redazione di memorie in risposta alle osservazioni dei governi terzi, ha chiesto EUR 1.904,06 ciascuno ai governi terzi più il 2 % di CPA (contributo al fondo di

assicurazione degli avvocati) e il 20 % di IVA (imposta sul valore aggiunto ). Riferendosi alla sentenza Scozzari e Giunta c. Italia ([GC], nn. 39221/98 e 41963/98, §§ 255-58, CEDU 2000 VIII), l'avvocato ha anche chiesto che gli onorari gli fossero corrisposti direttamente.

146. Il Governo ha contestato tali pretese, rilevando che il ricorso per Cassazione era stato respinto in quanto tardivo. Hanno osservato che l'importo richiesto in relazione ai procedimenti dinanzi alla Grande Camera era sproporzionato.

147. Per quanto riguarda la domanda contro i Governi terzi, la Corte ribadisce che la presente causa è diretta solo contro l'Italia e che è solo nei confronti di quel paese che ha riscontrato una violazione della Convenzione. Pertanto, ogni richiesta di ordine nei confronti di un altro Paese per il rimborso di costi e spese deve essere respinta.

148. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, un lodo può essere emesso in relazione a spese solo nella misura in cui sono state effettivamente e necessariamente sostenute dal ricorrente e sono ragionevoli in termini di importo. Nel caso di specie, alla luce delle prove dinanzi ad essa e dei criteri sopra menzionati, la Corte respinge la richiesta di costi e spese sostenuti nei procedimenti interni, che non sono stati provati.

Per quanto riguarda il procedimento per Cassazione, la Corte ricorda che si è concluso con una decisione di inammissibilità perché il ricorso era stato presentato tardivamente. Nella misura in cui il ricorso è stato respinto per inosservanza di una formalità da parte dell'avvocato del ricorrente, la Corte ritiene che si tratti di un errore di cui il Governo non dovrebbe sopportare le conseguenze e, di conseguenza, respinge la domanda.

Oltre a ciò, tenuto conto delle prove a suo carico, dei criteri sopra richiamati e della lunghezza e complessità del procedimento dinanzi alla Corte, ritiene eccessivo l'importo richiesto dall'avvocato rispetto al lavoro svolto. Inoltre, poiché per i vari casi oggetto di esame simultaneo è stata costituita una squadra di legali (paragrafo 9 sopra), la Corte ritiene che la causa sia distinguibile dalla causa Scozzari (sopra citata) e che tale domanda non debba essere accolta. Ritiene che al ricorrente debbano essere assegnati EUR 3.000 per il lavoro svolto dinanzi alla Grande Camera, più qualsiasi imposta che potrebbe essere addebitabile su tale importo.

### c) Interessi di mora

149. La Corte ritiene opportuno che gli interessi di mora siano basati sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale Europea, al quale dovrebbero essere aggiunti tre punti percentuali.

## PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL'UNANIMITÀ

1. Respinge l'eccezione preliminare del Governo circa il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne;

2. Sostiene che il ricorrente può affermare di essere una "vittima" ai fini dell'Articolo 34 della Convenzione;

3. Sostiene che c'è stata una violazione dell'Articolo 6 § 1 della Convenzione;

4. Sostiene che le altre censure ai sensi degli articoli 13, 17 e 34 della Convenzione esulano dall'ambito del suo esame;

5. Sancisce

a) che lo Stato convenuto versi al ricorrente, entro tre mesi, i seguenti importi:

(i) EUR 12.800 (dodicimilaottocento euro) a titolo di danno morale;

(ii) Euro 3.000 (tremila euro) a titolo di costi e spese;

(iii) qualsiasi imposta eventualmente addebitabile sugli importi di cui sopra;

(b) che dalla scadenza dei suddetti tre mesi fino al regolamento sugli importi di cui sopra saranno pagati interessi semplici ad un tasso pari al tasso marginale di prestito della Banca Centrale Europea durante il periodo di default maggiorato di tre punti percentuali;

6. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione del ricorrente.

Fatto in inglese e in francese, e pronunciato in un'audizione pubblica nel Palazzo dei Diritti Umani, Strasburgo, il 29 marzo 2006.

Luzius WILDHABER  
Presidente

T.L. EARLY  
Vice del Cancelliere